

Bruxelles, 10 giugno 2026  
(OR. en)

10346/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0358 (COD)

---

---

TELECOM 301  
COMPET 744  
MI 605  
DATAPROTECT 191  
JAI 802  
CODEC 1130

## RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 9 giugno 2026

Destinatario: Delegazioni

---

n. doc. prec.: 9684/26 + ADD 1

n. doc. Comm.: 15701/25 + ADD 1

---

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese  
- Orientamento generale

---

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale sulla proposta di regolamento sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese, raggiunto nella sessione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 9 giugno 2026.

---

**Proposta di**  
**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 29 gennaio 2025 "Bussola per la competitività dell'UE"<sup>2</sup> la Commissione ha annunciato che il portafoglio europeo delle imprese, muovendo dal quadro europeo relativo a un'identità digitale, costituirà il fondamento di un'attività commerciale semplice e digitale nell'Unione, offrendo alle imprese un ambiente privo di intralci per interagire con tutte le pubbliche amministrazioni ed effettuare transazioni commerciali.

---

<sup>1</sup> GU C 365 del 23.9.2022, pag. 18.

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final).

- (2) Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> istituisce il quadro europeo relativo a un'identità digitale e introduce i portafogli europei di identità digitale, che consentono agli utenti di portafogli europei delle imprese di conservare e gestire in modo sicuro la propria identità digitale e i propri attestati elettronici di attributi, nonché di accedere a un'ampia gamma di servizi online. Il quadro europeo relativo a un'identità digitale prevede nuovi servizi fiduciari, tra cui il rilascio di attestati elettronici di attributi, e migliora così la sicurezza e l'affidabilità delle transazioni e delle interazioni online.
- (3) Al fine di promuovere un'economia europea competitiva e digitale e di agevolare le imprese transfrontaliere, è necessario creare un ambiente sicuro e senza soluzione di continuità per l'interazione digitale tra gli operatori economici nonché tra questi e gli organismi del settore pubblico in diverse configurazioni.
- (4) Al fine di garantire l'interoperabilità, l'affidabilità, e la sicurezza dei portafogli europei delle imprese, dovrebbero applicarsi le specifiche tecniche stabilite nel regolamento (UE) n. 910/2014 e nei successivi regolamenti di esecuzione istituiti a norma di tale regolamento, nonché gli sviluppi tecnologici e normativi e il lavoro svolto sulla base della raccomandazione (UE) 2021/946, in particolare l'architettura e il quadro di riferimento, se del caso; in caso di incoerenza dovrebbero prevalere le specifiche stabilite nel presente regolamento.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj>).

- (5) Al fine di migliorare il funzionamento del mercato unico digitale, assicurare l'interoperabilità e ridurre gli oneri amministrativi, è essenziale garantire la compatibilità tra i portafogli europei delle imprese e i sistemi e le soluzioni esistenti a livello sia dell'Unione che nazionale. Tale lavoro dovrebbe essere sostenuto dal gruppo di cooperazione per l'identità digitale europea. Come prescrive il regolamento su un'Europa interoperabile e per migliorare la sicurezza e l'efficienza degli scambi di dati in tutta l'Unione, l'attuazione dei portafogli europei delle imprese dovrebbe, ove opportuno e a seguito di un'analisi tecnica, avvalersi delle infrastrutture e degli elementi costitutivi digitali dell'UE esistenti, compresi quelli sviluppati nell'ambito del sistema tecnico una tantum, del sistema di interconnessione dei registri delle imprese e del portafoglio europeo di identità digitale, garantendo in tal modo la complementarità, l'interoperabilità e l'uso efficiente delle risorse pubbliche.

- (6) I portafogli europei delle imprese sono uno strumento digitale che consente agli operatori economici di interagire con gli organismi del settore pubblico nell'ambito dell'adempimento degli obblighi di comunicazione e dello svolgimento delle procedure amministrative, nonché dell'abilitazione al riutilizzo delle stesse funzionalità affidabili nei contesti tra imprese. Il principio dell'equivalenza giuridica stabilito nel presente regolamento dovrebbe applicarsi orizzontalmente in tutto il regolamento. A tale riguardo, il principio dovrebbe applicarsi solo alle azioni derivanti dall'uso delle funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese che sono funzionalmente equivalenti a quelle effettuate in presenza, tramite supporto cartaceo o con altri mezzi e che servono lo stesso scopo delle loro controparti tradizionali. Ciò include, ad esempio, l'uso di firme elettroniche qualificate, sigilli elettronici qualificati e attestati elettronici di attributi che hanno lo stesso valore giuridico dei loro equivalenti manuali o fisici. L'uso delle funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese per identificare e autenticare, apporre una firma o un sigillo, richiedere o condividere attestati elettronici di attributi, presentare documenti e inviare o ricevere notifiche non dovrebbe pregiudicare i requisiti procedurali che potrebbero far parte di una procedura amministrativa e che non possono essere soddisfatti dalle funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese. Questi requisiti procedurali possono includere eventuali garanzie o verifiche supplementari, come controlli volti a garantire la conoscenza o la comprensione del contenuto di un documento o delle implicazioni della firma di un contratto, oppure azioni specifiche necessarie nell'ambito di una procedura amministrativa e non supportate dalle funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe anche essere inteso nel senso che lascia impregiudicati i requisiti giuridici, amministrativi o procedurali che impongono agli operatori economici di soddisfare un requisito amministrativo o di presentare documenti in un particolare formato elettronico. Il principio dell'equivalenza giuridica garantisce che le azioni effettuate attraverso le funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese abbiano gli stessi effetti giuridici e la stessa validità delle azioni equivalenti, pur rimanendo soggette ai requisiti giuridici, amministrativi o procedurali applicabili. Tali requisiti non dovrebbero essere applicati in modo tale da escludere l'uso delle funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese unicamente sulla base della loro natura digitale. Gli organismi del settore pubblico dovrebbero pertanto assicurare il rispetto di tutti i requisiti procedurali pertinenti, comprese eventuali azioni o processi specifici che devono essere svolti nell'ambito di una procedura amministrativa e non possono essere eseguiti tramite i portafogli europei delle imprese.

- (7) Gli organismi del settore pubblico hanno la flessibilità di decidere in che modo provvedere ad accettare i portafogli europei delle imprese, tenendo conto della diversità delle proprie infrastrutture informatiche, delle interfacce esistenti e delle esigenze di interoperabilità. Questo approccio consente agli organismi del settore pubblico di mantenere i quadri operativi esistenti, anche nei casi in cui le procedure amministrative siano attualmente svolte per via elettronica tramite altri strumenti e servizi digitali già in uso. Questo approccio dovrebbe inoltre consentire agli organismi del settore pubblico di mantenere le interfacce esistenti, beneficiando nel contempo dei vantaggi offerti dai portafogli europei delle imprese. Tuttavia, tale flessibilità dovrebbe essere esercitata nel debito rispetto del principio di proporzionalità e della necessità di evitare di imporre oneri tecnici o amministrativi sproporzionati, in particolare alle microimprese e alle piccole e medie imprese.
- (8) Il presente regolamento lascia impregiudicati l'autonomia procedurale, i requisiti costituzionali e l'indipendenza della magistratura che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi giudiziari nazionali degli Stati membri, nonché il quadro, l'integrità e le garanzie procedurali dei procedimenti giudiziari.
- (9) Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale e il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia della sua integrità territoriale, il mantenimento dell'ordine pubblico e la prevenzione della criminalità.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati il diritto delle persone giuridiche di trasmettere le informazioni una sola volta agli organismi del settore pubblico, nonché il diritto degli Stati membri di continuare a utilizzare altri sistemi per la trasmissione di documenti e dati tra autorità competenti, come prevede il diritto dell'Unione, ad esempio il regolamento (UE) 2018/1724<sup>4</sup> e la direttiva (UE) 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj/eng>).

- (11) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la competitività, tutti i soggetti che svolgono attività economiche, per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e indipendentemente dal loro metodo di finanziamento o dalla loro forma giuridica, le società, le organizzazioni, i lavoratori autonomi, le imprese individuali e qualsiasi altro tipo di impresa, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore o dalla forma giuridica, dovrebbero poter utilizzare i portafogli europei delle imprese. Tali operatori economici possono diventare titolari di portafogli europei delle imprese attraverso vari metodi, ad esempio attraverso la proprietà, la licenza, la sottoscrizione o qualsiasi altro accordo che conceda un diritto d'uso di tale portafoglio europeo delle imprese.
- (11 bis) Per garantire la possibilità di scambiare le notifiche e i documenti giuridicamente validi e di adempiere gli obblighi di comunicazione mediante i portafogli europei delle imprese, è necessario istituire un canale di comunicazione affidabile e sicuro, utilizzabile dai titolari di portafogli europei delle imprese in tutta l'Unione. È pertanto opportuno integrare nei portafogli europei delle imprese, come canale di comunicazione sicuro, un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ("QERDS") che dovrebbe consentire lo scambio sicuro e giuridicamente valido di informazioni tra le parti, come prevede l'articolo 43 del regolamento (UE) n. 910/2014.
- (12) Per offrire una soluzione su misura ai lavoratori autonomi e alle imprese individuali, è essenziale garantire l'integrazione senza soluzione di continuità tra i portafogli europei di identità digitale e i portafogli europei delle imprese. Tale integrazione dovrebbe consentire a queste persone di autenticarsi utilizzando il proprio portafoglio europeo di identità digitale e di accedere ai servizi fiduciari offerti per i portafogli europei delle imprese, tra cui il QERDS istituito come canale di comunicazione sicuro nel presente regolamento, utilizzando tali portafogli, senza che sia necessario creare un'identità distinta per l'impresa. Si dovrebbero pertanto autorizzare i fornitori di portafogli europei delle imprese a offrire il canale di comunicazione sicuro come servizio indipendente ai lavoratori autonomi e alle imprese individuali che utilizzano i portafogli europei di identità digitale a titolo professionale, garantendo l'interoperabilità per facilitare il passaggio da un'applicazione all'altra, nonché servizi fiduciari quali le firme elettroniche e i servizi di validazione temporale qualificata e non qualificata. È opportuno promuovere tale accesso al canale di comunicazione sicuro per i lavoratori autonomi e le imprese individuali garantendo un'offerta, a prezzi ragionevoli e accessibili, che rifletta le esigenze di utilizzo e sia accompagnata da condizioni d'uso che non impongano un onere eccessivo a queste persone.

- (13) I portafogli europei delle imprese, insieme al regolamento (UE) 2018/1724, dovrebbero sostenere il futuro 28° regime<sup>5</sup> fornendo l'infrastruttura digitale per le procedure interamente digitali, e consentendo alle start-up e alle scale-up di svolgere operazioni a livello dell'UE in modo rapido ed efficiente. I portafogli europei delle imprese dovrebbero fornire l'infrastruttura digitale per la strategia del 28° regime che mette il digitale al primo posto, semplificando le interazioni transfrontaliere e riducendo gli oneri amministrativi, ad esempio agevolando la conservazione e la firma sicure di contratti e certificati oppure la presentazione, la ricezione e la condivisione di applicazioni e documenti elettronici. Fornendo tale infrastruttura, i portafogli europei delle imprese dovrebbero contribuire a realizzare il principio del "digitale per default", favorendo la crescita e lo sviluppo delle imprese dell'UE e rafforzandone la competitività.
- (14) Dato l'obiettivo di istituire un ecosistema digitale unificato per l'identificazione e l'autenticazione elettroniche, e per lo scambio di documenti, notifiche e attestati elettronici di attributi, è necessario includere i soggetti dell'Unione tra gli organismi del settore pubblico contemplati nel presente regolamento. Tale inclusione dovrebbe dar luogo a un quadro coerente che consenta ai titolari di portafogli europei delle imprese di dialogare con tutti i livelli della pubblica amministrazione, riducendo in tal modo le complessità amministrative e incoraggiando l'adozione di tali portafogli.
- (15) Al fine di garantire il rilascio e l'integrazione corretti dei portafogli europei delle imprese nelle operazioni e nei sistemi dei soggetti dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe tenere debitamente conto della natura e della struttura specifiche di tali istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea. Per garantire il rispetto dell'autonomia amministrativa e la sicurezza dei soggetti dell'Unione, questi ultimi dovrebbero essere autorizzati ad acquistare i portafogli europei delle imprese da fornitori già stabiliti, oppure a sviluppare i propri portafogli europei delle imprese o ancora a fungere essi stessi da fornitori per i soggetti dell'Unione. In tali casi è opportuno incaricare la Commissione di vigilare sulla fornitura dei portafogli europei delle imprese da parte dei soggetti dell'Unione diversi dalle istituzioni dell'Unione.

---

<sup>5</sup> Commissione europea, invito a presentare contributi: *28° regime - Quadro di diritto societario dell'UE*, 8 luglio 2025, disponibile all'indirizzo [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14674-28th-regime-a-single-harmonized-set-of-rules-for-innovative-companies-throughout-the-EU\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14674-28th-regime-a-single-harmonized-set-of-rules-for-innovative-companies-throughout-the-EU_it).

- (16) Il regolamento (UE) n. 910/2014 ha istituito un quadro per l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari nel mercato interno. Sulla base dell'ecosistema istituito dal regolamento (UE) n. 910/2014, i portafogli europei delle imprese dovrebbero offrire agli operatori economici e agli organismi del settore pubblico una soluzione sicura e affidabile per l'identificazione e l'autenticazione digitali, la condivisione dei dati e il recapito di notifiche giuridicamente valide. Il quadro fiduciario per i portafogli europei delle imprese, compreso l'uso di elenchi di fiducia, dovrebbe basarsi sulle strutture istituite a norma del regolamento (UE) n. 910/2014. L'identificazione e l'autenticazione nel quadro dei portafogli europei delle imprese dovrebbero basarsi su attestati elettronici, rilasciati da soggetti di fiducia, che attestino l'identità, gli attributi o i ruoli specifici di una persona fisica o giuridica che utilizza tali soluzioni e ne consentano la verifica conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.
- (17) I portafogli europei delle imprese dovrebbero consentire alle persone cui è conferito il potere di agire per conto di un soggetto in questioni giuridiche, finanziarie e amministrative di esercitare le proprie funzioni firmando qualsiasi attestato, dichiarazione o documento a cui è data esecuzione mediante una firma elettronica giuridicamente valida ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, il quale stabilisce che le firme elettroniche qualificate hanno effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

(18) I portafogli europei delle imprese dovrebbero incorporare un sistema basato sulle autorizzazioni e sui ruoli, che disciplini l'accesso ai servizi e alle transazioni all'interno del portafoglio europeo delle imprese in modo da preservare l'integrità dell'identità del titolare di tale portafoglio europeo delle imprese, a sostegno della delega di poteri in un contesto professionale. Tale sistema dovrebbe consentire agli operatori economici e agli organismi del settore pubblico di attribuire diritti agli utenti di portafogli europei delle imprese tramite autorizzazioni tecniche chiaramente definite, che consentano al titolare di uno specifico portafoglio europeo delle imprese di concedere pieni diritti di utilizzare la soluzione in generale, di agire per suo conto e, tramite un'autorizzazione amministrativa, di assegnare ruoli e responsabilità a vari utenti di portafogli europei delle imprese all'interno dell'organizzazione. Tale sistema di autorizzazione dovrebbe garantire la compatibilità con la procura digitale dell'UE, come stabilisce la direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>. Tale sistema di autorizzazione dovrebbe essere robusto e scalabile, in modo da consentire agli operatori economici e agli organismi del settore pubblico, in quanto titolari di portafogli europei delle imprese, di delegare l'autorità a più utenti di portafogli europei delle imprese, compresi i dipendenti o altre persone fisiche o giuridiche autorizzate, e agevolare così la gestione efficiente e sicura delle attività interne garantendo che l'accesso ai portafogli europei delle imprese e alle loro funzioni sia controllato e verificabile. Tale sistema dovrebbe disciplinare l'accesso ai servizi e alle transazioni all'interno del portafoglio europeo delle imprese, preservando l'integrità dell'identità dei titolari. Tali autorizzazioni rilasciate attraverso i sistemi dovrebbero essere intese come di natura tecnica e non dovrebbero creare, limitare o incidere in altro modo su eventuali procure o mandati giuridici previsti dal diritto e dalle procedure nazionali o dell'Unione applicabili.

---

<sup>6</sup> Direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (GU L, 2025/25, 10.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2025/25/oj>).

- (19) Al fine di agevolare le transazioni commerciali transfrontaliere, ridurre gli oneri amministrativi e promuovere la crescita economica, è necessario stabilire un quadro giuridico chiaro e prevedibile che riconosca l'equivalenza giuridica tra l'uso dei portafogli europei delle imprese, o delle loro funzionalità di base e del canale di comunicazione sicuro qualora quest'ultimo sia utilizzato da lavoratori autonomi e imprese individuali, e altri metodi accettati che consentano agli operatori economici di identificare, autenticare, presentare documenti e ricevere notifiche nelle loro interazioni con organismi del settore pubblico nell'Unione. A tal fine l'uso delle funzionalità di base di un portafoglio europeo delle imprese, o del canale di comunicazione sicuro se quest'ultimo è utilizzato da lavoratori autonomi e imprese individuali, dovrebbe avere gli stessi effetti giuridici di una transazione legalmente effettuata in presenza, tramite supporto cartaceo o con qualsiasi altro mezzo o processo che sarebbe altrimenti ritenuto conforme ai requisiti giuridici, amministrativi o procedurali applicabili.
- (20) Per rendere coerente l'esperienza degli utenti di portafogli europei delle imprese e garantire l'utilità, l'affidabilità e l'interoperabilità di tali portafogli in tutta l'Unione, i fornitori di portafogli europei delle imprese dovrebbero implementare una serie di funzionalità di base. Dovrebbero inoltre rimanere liberi di offrire caratteristiche aggiuntive nell'ambito della propria offerta commerciale, promuovendo l'innovazione e rispondendo alle esigenze del mercato. I fornitori di portafogli europei delle imprese dovrebbero inoltre garantire l'accessibilità alle persone con disabilità, anche conformemente all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882, nella misura in cui sia pertinente. Al fine di garantire condizioni uniformi per lo sviluppo e l'uso delle funzionalità di base, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire i requisiti e le specifiche tecniche necessari ad assicurare l'interoperabilità e il funzionamento senza soluzione di continuità in tutta l'Unione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup> e dovrebbero comprendere le competenze per definire le norme e i protocolli necessari per il canale di comunicazione sicuro, tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici.

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

- (21) I portafogli europei delle imprese dovrebbero semplificare le complesse interazioni tra gli operatori economici e gli organismi del settore pubblico; e potrebbero anche agevolare le interazioni tra gli operatori economici stessi, riducendo gli oneri amministrativi che essi devono sostenere in un'ampia gamma di settori economici. Al fine di promuovere l'innovazione e la competitività, i portafogli europei delle imprese dovrebbero prevedere casi d'uso settoriali e migliorare l'efficienza operativa, garantendo nel contempo flessibilità e adattabilità per soddisfare le peculiari esigenze dei diversi settori, compresi tra gli altri l'agricoltura, l'energia, l'ambiente e il coordinamento della sicurezza sociale.
- (22) L'uso dei portafogli europei delle imprese in tali contesti può contribuire alla riduzione dei costi e promuovere un'ampia gamma di applicazioni e casi d'uso in tutta l'Unione, come la presentazione di dichiarazioni, le domande di finanziamento pubblico, l'accesso ai servizi pubblici e l'agevolazione della condivisione sicura dei dati e dell'accesso all'interno degli spazi di dati, ad esempio la presentazione dei certificati A1 per i lavoratori distaccati di cui al regolamento (UE) n. 883/2004.
- (23) L'istituzione dei portafogli europei delle imprese insieme al sistema tecnico una tantum dovrebbe produrre robuste sinergie in grado di massimizzare l'efficienza e la facilità operativa. In particolare, gli operatori economici dovrebbero poter utilizzare i portafogli europei delle imprese per conservare e trasmettere le prove recuperate dalle autorità pubbliche competenti attraverso componenti del sistema tecnico una tantum. Se del caso, gli operatori economici dovrebbero anche poter combinare le prove contenute nei portafogli europei delle imprese con le prove recuperate tramite il sistema tecnico una tantum nel contesto delle procedure pubbliche. Offrendo una piattaforma digitale sicura per la conservazione e lo scambio di documenti commerciali, i portafogli europei delle imprese dovrebbero quindi agevolare lo scambio, tra organismi del settore pubblico, di tali documenti recuperati tramite il sistema tecnico una tantum.

- (24) Per garantire il coordinamento tra la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria in corso nell'Unione, la modernizzazione dello scambio transfrontaliero sicuro di informazioni e la necessità di fornire agli operatori economici strumenti digitali efficienti per interagire con le autorità, è necessario istituire un quadro coerente che consenta un'interazione agevole fra tali sistemi pertinenti. Il miglioramento di tale coordinamento consentirà di ridurre gli oneri amministrativi, migliorare la certezza del diritto e rendere più efficace la cooperazione transfrontaliera; ciò assicurerà il funzionamento senza soluzione di continuità dei canali di comunicazione utilizzati dagli operatori economici all'interno del mercato digitale europeo. In tale contesto i portafogli europei delle imprese dovrebbero integrare i sistemi di cui al regolamento (UE) 2023/2844 e al regolamento (UE) 2023/969; un'interazione senza soluzione di continuità fra tali sistemi e i portafogli europei delle imprese dovrebbe essere mantenuta mediante il punto di accesso dei portafogli europei delle imprese, consentendo così alle autorità competenti di mantenere tali sistemi e promuovendo nel contempo la semplificazione a favore delle imprese europee.
- (25) Per agevolare lo scambio flessibile ed efficiente di informazioni e servizi nell'utilizzo dei portafogli europei delle imprese, oltre che per garantire un'integrazione senza soluzione di continuità tra i portafogli europei delle imprese e le soluzioni di identità digitale esistenti, dovrebbe essere possibile utilizzare i portafogli europei di identità digitale, i mezzi di identificazione elettronica notificati e gli attestati elettronici di attributi per l'onboarding e la gestione dell'accesso ai portafogli europei delle imprese. Ciò dovrebbe consentire agli utenti di portafogli europei delle imprese di sfruttare le identità digitali e gli attestati elettronici di attributi esistenti per accedere ai portafogli europei delle imprese, semplificando in tal modo il processo di onboarding e migliorando l'esperienza complessiva degli utenti di portafogli europei delle imprese. L'uso degli attestati elettronici di attributi nel contesto dei portafogli europei delle imprese dovrebbe rispondere alle diverse esigenze dei titolari di portafogli europei delle imprese e può servire a rilasciare attributi chiave, quali l'indirizzo attuale di un titolare, il numero di partita IVA, il numero di registrazione fiscale, l'identificativo della persona giuridica (LEI), il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) e il numero di accisa, e a consentirne la verifica sicura e affidabile. I portafogli europei delle imprese dovrebbero essere utilizzati a sostegno di un'ampia gamma di casi d'uso, dalla semplice autenticazione e identificazione a transazioni e interazioni più complesse.

- (26) Per garantire il funzionamento sicuro e affidabile dei portafogli europei delle imprese, i fornitori di tali portafogli dovrebbero far sì che ciascun portafoglio europeo delle imprese da essi fornito sia preconfigurato per interagire con determinati servizi fiduciari necessari per consentire le funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese, tra cui la creazione di firme elettroniche qualificate, la creazione di sigilli elettronici qualificati e il rilascio e la convalida di attestati elettronici qualificati e non qualificati di attributi. A sostegno di tali funzionalità, i portafogli europei delle imprese dovrebbero consentire la condivisione, la conservazione e la verifica di informazioni e documenti specifici relativi al titolare, come messaggi e documenti per il canale di comunicazione sicuro, documenti cui siano stati apposti una firma e un sigillo e serie di attributi per i servizi relativi agli attestati.
- (27) Per consentire il riconoscimento giuridico degli attestati elettronici di attributi presentati tramite i portafogli europei delle imprese, è necessario consentire la creazione e la convalida di attestati collegati, in cui un attestato sia collegato crittograficamente a un altro in modo da consentire la verifica dell'autenticità e dell'integrità di ciascun attestato individuale e di tutti gli attestati collegati collettivamente. A tal fine l'infrastruttura del portafoglio europeo delle imprese dovrebbe consentire, attraverso l'uso della catena di attestati, la presentazione di un unico attestato e facilitarne il successivo riutilizzo in tutte le procedure pertinenti. Tale funzionalità dovrebbe consentire ai titolari di portafogli europei delle imprese di trasmettere un riferimento a un documento, se del caso con un elemento crittografico, come una chiave hash a un attestato sigillato rilasciato da un portafoglio europeo delle imprese, attestando in tal modo l'integrità e l'autenticità della trasmissione originale.

- (28) Affinché le norme e le specifiche tecniche per i portafogli europei delle imprese assicurino l'interoperabilità e la sicurezza tra le varie soluzioni, è necessario definire le norme e i protocolli per le funzionalità di base, nonché i requisiti tecnici per i portafogli europei delle imprese in un allegato del presente regolamento. L'allegato dovrebbe definire i requisiti relativi all'attuazione dei portafogli europei delle imprese. Per garantire la sostenibilità e l'efficacia a lungo termine dei portafogli europei delle imprese, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire e aggiornare le procedure e le specifiche tecniche relative all'attuazione delle funzionalità di base, consentendo così l'integrazione di caratteristiche aggiuntive e nuove tecnologie che consentirebbero nuovi casi d'uso, come l'IA agentica o l'attribuzione di un'identità digitale a una risorsa (asset) di un titolare, e i portafogli europei delle imprese potrebbero continuare a sostenere l'evoluzione delle esigenze degli operatori economici in modo sicuro e affidabile. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto possibile le norme e le specifiche tecniche del portafoglio europeo delle imprese dovrebbero tenere conto delle pertinenti soluzioni e norme tecniche utilizzate dagli operatori economici e dai sistemi TIC esistenti, favorendo l'allineamento di tali sistemi al portafoglio europeo delle imprese e rendendoli interoperabili con quest'ultimo. I fornitori sono incoraggiati a pubblicare il codice sorgente del software applicativo dei portafogli europei delle imprese con licenza open source.
- (29) Per sostenere lo sviluppo tempestivo del mercato dei portafogli europei delle imprese, si dovrebbe dare la priorità all'adozione degli atti di esecuzione sulle funzionalità di base e delle relative specifiche tecniche. Se del caso, queste ultime dovrebbero basarsi sulle norme esistenti, comprese quelle definite nell'architettura e nel quadro di riferimento di cui al regolamento (UE) n. 910/2014, per sostenere il riutilizzo di norme tecniche già note e l'adozione dei portafogli europei delle imprese. Tali atti di esecuzione dovrebbero fungere da orientamenti per le opportune misure organizzative e tecniche che gli Stati membri dovrebbero adottare al fine di consentire l'uso delle funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese e di adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento.

(30) Per assicurare un adeguato livello di fiducia, funzionalità e sicurezza dei portafogli europei delle imprese per la fornitura transfrontaliera dei propri servizi, anche per attenuare il rischio di frode, i fornitori di portafogli europei delle imprese dovrebbero essere soggetti a requisiti e obblighi chiari e proporzionati, senza che ad essi si aggiungano requisiti nazionali supplementari. A tal fine, alla Commissione europea dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione allo scopo di stabilire un elenco delle norme di riferimento e, se necessario, delle specifiche e delle procedure per i fornitori di portafogli europei delle imprese. Tali atti di esecuzione dovrebbero riguardare, in particolare, l'attuazione di tali portafogli e la gestione dei rischi diretti o indiretti connessi alla fornitura, alla registrazione e alle procedure di onboarding dei portafogli europei delle imprese. Per garantire che i rischi siano valutati in modo coerente in tutta l'Unione e che i fornitori adottino apposite misure adeguate al settore, al caso d'uso, alla sicurezza dell'interfaccia e alla disponibilità dei servizi dei loro portafogli europei delle imprese, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano procedure comuni, un registro dei rischi e criteri per le valutazioni dei rischi e le autovalutazioni. Al fine di evitare inutili duplicazioni e oneri amministrativi, i richiedenti dovrebbero poter fare affidamento su certificazioni, autovalutazioni e documentazione già prodotte a norma di altre normative applicabili dell'Unione, quali il regolamento (UE) n. 910/2014 e il regolamento (UE) 2024/2847, qualora riguardino requisiti o rischi corrispondenti ai requisiti di cui al presente regolamento. I richiedenti dovrebbero tenere conto del contesto pratico in cui saranno utilizzati i portafogli europei delle imprese, compresi i pertinenti requisiti di sicurezza che si applicano a norma del diritto nazionale per il servizio specifico o la procedura in questione.

- (31) Per garantire un'adeguata vigilanza in linea con il presente regolamento, i soggetti che desiderano diventare fornitori di portafogli europei delle imprese dovrebbero essere tenuti a presentare una domanda di autorizzazione a fornire tali portafogli agli organismi di vigilanza prima di offrire i propri servizi. Per salvaguardare l'integrità e la responsabilità dei fornitori di portafogli europei delle imprese e garantire la sicurezza dei dati conservati o scambiati nell'ecosistema dei portafogli europei delle imprese, è opportuno che i fornitori siano stabiliti all'interno dell'Unione e abbiano la propria sede di attività principale e svolgano le proprie operazioni principali nell'Unione. Ciò dovrebbe garantire che tali fornitori siano soggetti alla giurisdizione e alla vigilanza di un organismo competente in uno Stato membro, consentendo l'effettiva applicazione del presente regolamento e la protezione dei diritti e dei dati degli utenti di portafogli europei delle imprese. Inoltre, per garantire che l'infrastruttura digitale critica dell'Unione rimanga sicura e resiliente, i fornitori di portafogli europei delle imprese non dovrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza dell'Unione e dovrebbero in particolare evitare di essere sottoposti al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo. In linea con i requisiti di cui al presente regolamento, la Commissione può adottare atti di esecuzione per assicurare la cooperazione e l'interoperabilità con soluzioni stabilite o approvate da partner dell'Unione che condividono gli stessi principi.
- (32) L'Unione deve tutelare i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente o grave per la sicurezza a causa delle potenziali interferenze da parte di paesi terzi. A tal fine è necessario ridurre il rischio di dipendenze strategiche da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, anche nella catena di approvvigionamento delle TIC, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli operatori economici e degli organismi del settore pubblico in tutta l'Unione, oltre che sulle infrastrutture critiche dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati e dei servizi. Eventuali restrizioni dovrebbero basarsi su una valutazione del rischio proporzionata e sulle corrispondenti misure di mitigazione definite nelle politiche e nella legislazione dell'Unione. Tali limitazioni possono applicarsi ad esempio ai fornitori ad alto rischio individuati ai sensi del diritto dell'Unione.

- (33) Al fine di stabilire l'identità degli operatori economici in modo sicuro e affidabile, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di attestati elettronici di attributi qualificati per rilasciare i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese. Gli attestati elettronici di attributi qualificati possono essere facilmente aggiornati o revocati. L'uso di attestati elettronici di attributi qualificati per il rilascio dell'identità degli operatori economici rappresenta una soluzione efficiente e sicura adatta alle esigenze dell'economia digitale. I prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano tali attestati sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 910/2014 e sono soggetti a requisiti e controlli rigorosi, che garantiscono un elevato livello di sicurezza e fiducia nel processo di rilascio. Le fonti autentiche utilizzate per verificare i dati contenuti negli attestati elettronici di attributi qualificati sono i registri delle imprese e altri registri; è opportuno promuovere l'uso del sistema di interconnessione dei registri delle imprese ("BRIS") e del sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi ("BORIS") per agevolare la verifica di questi dati, garantendo in tal modo l'accuratezza e l'affidabilità dei dati di identificazione.
- (34) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sul funzionamento o sul ruolo dei registri delle imprese come fonti autentiche, né dovrebbe alterare il loro funzionamento o i dati ivi registrati, ma dovrebbe piuttosto basarsi sull'infrastruttura esistente e integrarla. A tale riguardo, qualora gli attestati elettronici di attributi siano rilasciati da una fonte autentica, come un registro delle imprese, o per suo conto, il registro potrebbe rilasciare direttamente i dati pertinenti, rafforzando ulteriormente la sicurezza e l'affidabilità del processo di identificazione.
- (35) Il regolamento (UE) n. 910/2014 impone agli Stati membri di provvedere affinché siano adottate misure volte a consentire ai prestatori di servizi fiduciari qualificati di verificare mediante mezzi elettronici, su richiesta dell'utente del portafoglio europeo delle imprese, l'autenticità degli attributi elencati nell'allegato VI del regolamento (UE) n. 910/2014, quali titoli e licenze di studio, qualifiche e licenze professionali, poteri e mandati di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche, permessi e licenze pubblici e dati finanziari e societari. È opportuno che il quadro dei portafogli europei delle imprese si fondi su tale requisito esistente, che dovrebbe riguardare tutti i dati ufficiali pertinenti per gli operatori economici nel contesto dei portafogli europei delle imprese e consentire la verifica elettronica degli attributi, per facilitare il rilascio dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e di altri attestati elettronici di attributi.

(36) Poiché tutti gli operatori economici e i soggetti che svolgono attività economiche, compresi i lavoratori autonomi e le imprese individuali, dovrebbero essere in grado di utilizzare i portafogli europei delle imprese, i dati di identificazione dei titolari di portafogli europei delle imprese dovrebbero essere forniti in un modo specificamente concepito per verificarne l'identità e gli attributi attestati in un contesto commerciale. Per garantire la coerenza con i vigenti quadri dell'Unione e agevolare l'interoperabilità transfrontaliera, il quadro del portafoglio europeo delle imprese dovrebbe utilizzare l'identificativo unico europeo (EUID) di cui alla direttiva (UE) 2017/1132 relativa al diritto societario (testo codificato)<sup>8</sup> e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione<sup>9</sup>, nonché al regolamento (UE) 2024/1624<sup>10</sup> e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione<sup>11</sup>. Alle società e agli altri soggetti giuridici, nonché agli istituti quali i trust, è assegnato un identificativo unico europeo per consentirne l'identificazione univoca in situazioni transfrontaliere. Attualmente l'identificativo unico europeo è accessibile al pubblico attraverso il BRIS ed è utilizzato dal BORIS. Di conseguenza il quadro del portafoglio europeo delle imprese dovrebbe basarsi sul processo di rilascio e registrazione degli identificativi unici europei come mezzo per verificare l'identità degli operatori economici cui sono forniti gli identificativi unici europei conformemente alla direttiva (UE) 2017/1132. Il quadro del portafoglio europeo delle imprese dovrebbe basarsi sul processo di rilascio e registrazione degli identificativi unici europei per altri operatori economici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849.

---

<sup>8</sup> Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj>).

<sup>9</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione, del 1° marzo 2021, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 2.3.2021, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/369/oj>).

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L ...,19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).

<sup>11</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione, del 1° marzo 2021, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 2.3.2021, pag. 11, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/369/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/369/oj)).

(37) Per garantire che tutti i titolari di portafogli europei delle imprese possano essere identificati in modo affidabile e che i loro attestati elettronici di attributi siano associati a un unico soggetto, è inoltre necessario assegnare un identificativo unico ad altri operatori economici e organismi del settore pubblico. Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'applicazione degli identificativi unici, in particolare la loro efficacia e coerenza, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare i requisiti dettagliati per gli identificativi unici. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011. Data i diversi approcci adottati dagli Stati membri per quanto riguarda la registrazione di alcuni operatori economici e organismi del settore pubblico, è importante garantire la trasparenza e l'accessibilità per i fornitori di dati di identificazione dei titolari di portafogli europei delle imprese. A tal fine gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione le fonti autentiche pertinenti per il rilascio dei dati di identificazione dei titolari di portafogli europei delle imprese.

- (38) Al fine di garantire il funzionamento efficiente, sicuro e trasparente del quadro del portafoglio europeo delle imprese, è necessario istituire un registro digitale europeo che comprenda i dati personali degli operatori economici. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di redigere e mantenere tale registro digitale europeo, come fonte affidabile di informazioni sugli operatori economici e sugli organismi del settore pubblico che utilizzano i portafogli europei delle imprese. Il registro digitale europeo dovrebbe consentire di contattare facilmente i titolari di portafogli europei delle imprese al fine di promuovere la certezza del diritto per quanto riguarda le relazioni tra imprese e le interazioni con gli organismi del settore pubblico, in particolare con l'obiettivo di promuovere gli scambi tra gli Stati membri. I fornitori di portafogli europei delle imprese, coordinandosi con la Commissione, dovrebbero presentare le informazioni necessarie per favorire il funzionamento del registro digitale europeo e collaborare con i pertinenti prestatori di servizi fiduciari qualificati, i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto e le fonti autentiche, allo scopo di garantire che i dati presentati rimangano accurati. Tali azioni non dovrebbero imporre indirettamente agli operatori economici l'obbligo di aggiornare queste informazioni. A questo proposito il registro digitale europeo si baserà sulle informazioni messe a disposizione dai registri delle imprese, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle accessibili attraverso il BRIS, evitando nel contempo la duplicazione di tali informazioni. Al fine di garantire che gli organismi del settore pubblico possano consentire l'uso dei portafogli europei delle imprese e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento, essi devono essere identificati e contattati dagli operatori economici mediante le funzioni di base dell'ecosistema dei portafogli europei delle imprese. A tal fine, agli organismi del settore pubblico che non sono titolari di portafogli europei delle imprese dovrebbero essere rilasciati un identificativo unico e un indirizzo digitale; essi dovrebbero inoltre essere elencati nel registro digitale europeo.
- (39) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica a tutte le attività di trattamento dei dati personali svolte a norma del presente regolamento. Qualora la gestione del registro digitale europeo includa il trattamento dei dati personali, tale trattamento sarà effettuato conformemente ai pertinenti principi di protezione dei dati, quali il principio di minimizzazione dei dati e di limitazione delle finalità, e ai pertinenti obblighi, quali la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; comprenderà, se del caso, caratteristiche di pseudonimizzazione.

- (40) Per trovare un equilibrio tra oneri normativi e sicurezza è opportuno prevedere una vigilanza sui fornitori di portafogli europei delle imprese e il monitoraggio delle loro attività, richiedendo nel contempo una verifica preventiva delle loro operazioni. Questo approccio dovrebbe consentire un contesto normativo più flessibile ed efficiente, mantenendo nel contempo le garanzie necessarie per proteggere gli utenti di portafogli europei delle imprese e garantire la conformità ai requisiti del quadro dei portafogli europei delle imprese. Il processo di autorizzazione per i fornitori di portafogli europei delle imprese dovrebbe essere razionalizzato ed efficiente, con tempistiche e requisiti chiari per i richiedenti. Nell'ambito di tale processo di autorizzazione, i richiedenti che intendono fornire portafogli europei delle imprese dovrebbero dimostrare la conformità ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 mediante una relazione di autovalutazione e gli organismi di vigilanza dovrebbero valutare la conformità ai requisiti del presente regolamento. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sulla relazione di autovalutazione per garantire la coerenza e agevolare la valutazione della domanda da parte degli organismi di vigilanza. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, che sono già soggetti a un solido quadro normativo a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, dovrebbero beneficiare di un processo particolarmente agile per poter fornire portafogli europei delle imprese.
- (41) Al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità nell'ecosistema dei portafogli europei delle imprese, la Commissione dovrebbe redigere e mantenere un elenco accessibile al pubblico dei fornitori autorizzati di portafogli europei delle imprese. Tale elenco dovrebbe includere le informazioni trasmesse dagli organismi nazionali di vigilanza in merito ai fornitori, compresi i prestatori di servizi fiduciari qualificati, che hanno completato il processo di autorizzazione. La disponibilità pubblica di queste informazioni dovrebbe consentire agli utenti di portafogli europei delle imprese di verificare l'autenticità e l'affidabilità dei fornitori, promuovendo in tal modo un elevato livello di sicurezza e fiducia nell'ecosistema dei portafogli europei delle imprese.

- (42) Una supervisione efficace da parte degli organismi di vigilanza, dotati di poteri sufficienti e di risorse adeguate, è essenziale per far sì che i portafogli europei delle imprese messi a disposizione nell'Unione siano conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Per garantire al meglio tale supervisione e le competenze pertinenti, nonché l'applicazione e il rispetto del presente regolamento in relazione ai fornitori di portafogli europei delle imprese che non sono soggetti dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente che agisca come organismo di vigilanza per l'applicazione e il rispetto del presente regolamento. A tale riguardo, gli Stati membri possono istituire nuove autorità o avvalersi delle autorità esistenti nel loro territorio oppure designare, previo accordo reciproco con un altro Stato membro, un organismo di vigilanza stabilito in tale altro Stato membro.
- (43) È opportuno tenere in debita considerazione la necessità di garantire una cooperazione efficace tra gli organismi di vigilanza designati a norma del presente regolamento e dell'articolo 46 ter del regolamento (UE) n. 910/2014 e le autorità competenti designate o istituite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>. Poiché costituiscono soggetti distinti, le autorità competenti dovrebbero cooperare strettamente e in modo tempestivo, anche scambiandosi informazioni pertinenti per garantire una vigilanza efficace e la conformità dei fornitori di portafogli europei delle imprese agli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2022/2555.

---

<sup>12</sup> Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj>)

(44) Per garantire l'applicazione del presente regolamento, gli organismi nazionali di vigilanza dovrebbero avere il potere di imporre sanzioni amministrative. È necessario precisare il limite massimo delle sanzioni amministrative e i criteri per la loro determinazione al fine di promuovere la parità di trattamento dei fornitori di portafogli europei delle imprese in tutta l'Unione, indipendentemente dal rispettivo Stato membro di stabilimento. L'autorità di controllo competente dovrebbe valutare ciascun caso singolarmente, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui la natura, la gravità e la durata della violazione, le sue conseguenze e le eventuali misure adottate per garantire la conformità e attenuare il danno. A questo proposito gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione le norme previste dal diritto nazionale che consentono all'organismo di vigilanza di imporre sanzioni entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e dovrebbero notificare senza indugio alla Commissione eventuali successive modifiche di tali norme.

- (45) Per garantire il buon funzionamento del mercato interno e tutelare i diritti dei titolari di portafogli europei delle imprese, è necessario istituire un meccanismo che consenta alla Commissione di intervenire nei casi in cui un fornitore di portafogli europei delle imprese risulti sistematicamente non conforme ai requisiti del presente regolamento e in cui le pertinenti autorità competenti non siano state in grado di adottare misure correttive efficaci, tempestive e proporzionate. In tali circostanze, e qualora la natura o la persistenza della non conformità possa incidere negativamente sul mercato interno, un intervento a livello dell'Unione dovrebbe essere giustificato al fine di garantire un'applicazione uniforme ed efficace del presente regolamento. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di effettuare una valutazione della conformità in collaborazione con le autorità nazionali pertinenti e il fornitore interessato. Tale valutazione dovrebbe tenere debitamente conto della natura, della gravità e della durata della non conformità, del suo impatto effettivo e potenziale sul mercato interno, nonché dei diritti dei titolari di portafogli europei delle imprese interessati, conformemente ai principi di proporzionalità e giusto processo. Se la valutazione conferma che sono soddisfatte le condizioni per l'intervento dell'Unione, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e del fornitore e dopo che al fornitore è stata data la possibilità di porre rimedio alla non conformità, dovrebbe poter adottare una decisione per sospendere temporaneamente il fornitore dall'elenco dei fornitori di fiducia istituito a norma dell'articolo 12. Sulla base di tale decisione, le autorità di controllo competenti dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che il fornitore rispetti il presente regolamento e dovrebbero riferire tempestivamente alla Commissione in merito alle misure adottate e al loro esito. Qualora le misure correttive si dimostrino efficaci, la Commissione dovrebbe porre fine alla sospensione del fornitore dall'elenco entro due giorni lavorativi dal ricevimento della prova di conformità.
- (46) Al gruppo di cooperazione istituito a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 si dovrebbe attribuire l'ulteriore responsabilità del coordinamento delle pratiche e delle politiche nazionali relative al presente regolamento; il gruppo dovrebbe altresì agevolare le discussioni tra le autorità competenti in merito all'applicazione e all'esecuzione del regolamento, conseguendo in tal modo gli obiettivi dell'istituzione del gruppo di cooperazione [...] e mantenendo le competenze, a vantaggio dell'attuazione del quadro del portafoglio europeo delle imprese.

- (47) Per promuovere l'efficacia dell'adozione e dell'interoperabilità, si dovrebbe imporre a tutti gli organismi del settore pubblico di consentire l'uso del portafoglio europeo delle imprese in ogni procedura amministrativa pertinente al fine di identificare, autenticare, presentare documenti e apporvi una firma o un sigillo, nonché inviare o ricevere notifiche. A questo proposito gli organismi del settore pubblico dovrebbero garantire che gli operatori economici possano utilizzare i portafogli europei delle imprese e che, per quanto riguarda la ricezione o la trasmissione di documenti o notifiche, siano in grado di accedere al canale di comunicazione sicuro dei portafogli delle imprese. Per garantire l'applicazione senza soluzione di continuità e interoperabile del presente regolamento su questo punto, gli organismi del settore pubblico dovrebbero consentire l'uso di un portafoglio europeo delle imprese ai fini della ricezione o dell'invio di documenti e notifiche. L'obbligo per gli organismi del settore pubblico di accettare i portafogli europei delle imprese dagli operatori economici non dovrebbe incidere sui sistemi utilizzati per lo scambio o la presentazione di documenti o dati tra autorità competenti.
- (48) *soppresso*
- (49) I portafogli europei delle imprese contribuiscono alla prestazione di un servizio pubblico digitale transfrontaliero ai sensi del regolamento (UE) 2024/903 (regolamento su un'Europa interoperabile). La valutazione richiesta a norma di tale regolamento è stata effettuata e la relazione risultante sarà pubblicata sul portale "Europa interoperabile".
- (50) Affinché l'ecosistema dei portafogli europei delle imprese continui a soddisfare le esigenze degli operatori economici e degli organismi del settore pubblico, è necessario valutarne l'attuazione e l'impatto alla luce delle finalità del presente regolamento. La valutazione dovrebbe in particolare tenere conto del rischio di frammentazione giuridica nel mercato interno, per quanto riguarda la presentazione di documenti e attestati di attributi per via elettronica, nonché degli sviluppi tecnologici e della progressione del mercato dei portafogli europei delle imprese e dei relativi servizi fiduciari.

- (51) Per evitare duplicazioni e ridurre gli oneri amministrativi, gli organismi del settore pubblico non dovrebbero chiedere di ripresentare le stesse informazioni o gli stessi documenti mediante mezzi fisici o mezzi digitali alternativi, a seconda dei casi, una volta che questi siano stati validamente trasmessi attraverso il portafoglio europeo delle imprese conformemente al presente regolamento. Di conseguenza, gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere requisiti nazionali supplementari per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo ove esplicitamente previsto da quest'ultimo, in quanto ciò inciderebbe sulla sua applicazione diretta e uniforme.
- (52) Per consentire un accesso effettivo alle procedure e ai mercati dell'Unione e agevolare la partecipazione degli operatori economici stabiliti al di fuori dell'Unione al quadro del portafoglio europeo delle imprese, è necessario permettere ai fornitori di portafogli europei delle imprese di rilasciare tali portafogli a tali operatori, a condizione che sia possibile verificarne l'identità con un elevato livello di certezza. Al fine di evitare duplicazioni delle registrazioni e salvaguardare l'integrità del mercato interno, tali operatori non dovrebbero essere autorizzati a ottenere più di un insieme di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e di un identificativo unico. Gli Stati membri dovrebbero cooperare per attenuare il rischio di duplicazione delle registrazioni e assicurare l'unicità delle registrazioni degli operatori economici stabiliti al di fuori dell'Unione.
- (53) L'atto di esecuzione riguardante i requisiti e le procedure per l'identificativo unico dovrebbe comprendere le condizioni per il loro rilascio agli operatori economici di paesi terzi. In particolare dovrebbe stabilire le condizioni che promuovono il coordinamento tra i fornitori di dati di identificazione dei titolari di portafogli europei delle imprese, facendo sì che a ciascun operatore economico di un paese terzo sia attribuito un solo identificativo unico ai fini dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese. Prima di fornire un portafoglio europeo delle imprese a un operatore economico stabilito al di fuori dell'Unione, il fornitore pertinente dovrebbe confermare che sono state soddisfatte le condizioni per verificare l'identità dell'operatore economico. In tal modo gli operatori economici di paesi terzi dovrebbero essere in grado di utilizzare i portafogli europei delle imprese, e nel contempo sarebbero preservate la sicurezza e l'affidabilità dell'ecosistema.

- (54) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del riconoscimento e dell'interoperabilità dei portafogli delle imprese, oppure di sistemi e quadri analoghi di paesi terzi, per sostenere e promuovere i partenariati e la cooperazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le condizioni alle quali tali sistemi o quadri analoghi beneficiano delle disposizioni del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup>.
- (55) Il regolamento (UE) n. 910/2014 offre ai cittadini dell'Unione e ai residenti nell'Unione, come definiti dal diritto nazionale, uno strumento sicuro e pratico per identificarsi e accedere ai servizi online. Impone agli Stati membri di provvedere affinché i portafogli europei di identità digitale siano forniti alle persone giuridiche, nonostante la mancanza di chiarezza in merito all'attuazione tecnica specifica dei portafogli europei di identità digitale per le persone giuridiche. Questa incertezza circa lo scopo e il funzionamento dei portafogli europei di identità digitale per le persone giuridiche accresce la complessità giuridica e tecnica per gli Stati membri. È pertanto necessario modificare l'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 910/2014 affinché il rilascio obbligatorio dei portafogli europei di identità digitale sia limitato alle persone fisiche.
- (56) Il quadro istituito dal presente regolamento dovrebbe offrire un'infrastruttura digitale sicura a livello dell'Unione, e pertanto dovrebbe costituire lo strumento principale a tal fine. Per sfruttare appieno i vantaggi del quadro del portafoglio europeo delle imprese sia per gli operatori economici sia per gli organismi del settore pubblico, è necessario promuoverne l'uso come strumento predefinito per l'identificazione, l'autenticazione e lo scambio digitali in sicurezza di documenti elettronici e attestati di attributi.

---

<sup>13</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

- (57) Per assicurare un'applicazione coerente e orizzontale in tutti i settori della legislazione dell'Unione, ridurre i costi amministrativi per gli operatori economici e migliorare l'efficienza di bilancio, occorre applicare in modo coerente con il presente regolamento il diritto dell'Unione in materia di identificazione e autenticazione elettroniche o di scambio di documenti, notifiche o attestati elettronici di attributi, in particolare laddove siano stabiliti requisiti tecnici, sistemi o protocolli specifici. Di conseguenza qualsiasi futura iniziativa legislativa o non legislativa in questi settori dovrebbe rispettare il principio di "portafoglio delle imprese per default" e dovrebbe essere concepita e sviluppata in modo da basarsi sui portafogli europei delle imprese e consentirne l'uso. Qualora tale allineamento non sia possibile, la Commissione dovrebbe fornire una giustificazione scritta mediante una valutazione d'impatto, che accompagni l'iniziativa pertinente, indicando i motivi che non consentono l'uso dei portafogli europei delle imprese. La Commissione dovrebbe valutare e riesaminare il presente regolamento entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni quattro anni e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale riesame è essenziale per valutare se le funzioni di base e le specifiche tecniche prescritte, in particolare quelle associate al QERDS come canale di comunicazione sicuro, siano ancora pertinenti nel contesto dei più recenti progressi tecnologici. La Commissione dovrebbe inoltre valutare le procedure di notifica per i fornitori di portafogli europei delle imprese, nonché l'attuazione e l'efficacia delle norme relative alle sanzioni stabilite dagli Stati membri, per valutare gli sviluppi del mercato e i livelli di conformità.
- (58) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(59) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup>, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere il 20 gennaio 2026.

## Capo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

### *Articolo 1*

#### **Oggetto**

Il presente regolamento consente l'identificazione e l'autenticazione digitali sicure, la condivisione dei dati e le notifiche giuridicamente valide, riduce gli oneri amministrativi e i costi di conformità e sostiene la competitività e le imprese transfrontaliere. In particolare:

- 1) istituisce un quadro per la fornitura dei portafogli europei delle imprese;
- 2) stabilisce il principio di equivalenza, garantendo che le azioni e le transazioni effettuate mediante un portafoglio europeo delle imprese abbiano effetti giuridici equivalenti a quelli delle azioni e transazioni legalmente effettuate in presenza, tramite supporto cartaceo o con qualsiasi altro mezzo o processo che sarebbe ritenuto conforme ai requisiti giuridici, amministrativi o procedurali applicabili;
- 3) stabilisce norme per il rilascio dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese ai fini dell'identificazione degli operatori economici e degli organismi del settore pubblico;
- 4) istituisce il registro digitale europeo;
- 5) designa l'identificativo unico europeo (EUID), quale istituito e disciplinato dalla direttiva (UE) 2017/1132, come l'identificativo unico per i titolari di portafogli europei delle imprese, e istituisce un identificativo unico analogo per i titolari di portafogli europei delle imprese per i quali non è disponibile l'identificativo unico europeo;

---

<sup>14</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

- 6) definisce il meccanismo di autorizzazione in base al quale i fornitori di portafogli europei delle imprese sono autorizzati a offrire tali portafogli;
- 7) stabilisce gli obblighi riguardanti i portafogli europei delle imprese per gli organismi del settore pubblico;
- 8) offre un quadro per la vigilanza dei soggetti dell'Unione, qualora tali organismi del settore pubblico forniscano portafogli europei delle imprese ad altri soggetti dell'Unione;
- 9) offre un quadro per il riconoscimento dei sistemi di paesi terzi analoghi ai portafogli europei delle imprese e per il rilascio di portafogli europei delle imprese a operatori economici di paesi terzi.

## *Articolo 2*

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alla fornitura e all'accettazione dei portafogli europei delle imprese, al rilascio e all'accettazione dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese, nonché all'uso dei portafogli europei delle imprese da parte degli operatori economici e degli organismi del settore pubblico.
  2. Il presente regolamento lascia impregiudicati i sistemi e le procedure vigenti, prescritti dal diritto dell'Unione o nazionale, che disciplinano lo scambio di documenti e dati tra autorità competenti.
- 2 bis. Il presente regolamento lascia impregiudicate le azioni intraprese dagli Stati membri a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

### *Articolo 3*

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "portafoglio europeo delle imprese": una soluzione digitale che consente ai titolari di portafogli europei delle imprese di ricevere, conservare, gestire e combinare in modo sicuro i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e gli attestati elettronici di attributi, e di presentarli alle parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese per le seguenti finalità:
  - a) autenticare e fornire i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese richiesti da una parte facente affidamento sul portafoglio europeo delle imprese;
  - b) accedere agli attestati elettronici di attributi, alle firme elettroniche, ai sigilli elettronici, ai servizi elettronici di recapito certificato e alla validazione temporale elettronica e utilizzarli;
  - c) creare, gestire e delegare le autorizzazioni agli utenti di portafogli europei delle imprese;e che può supportare funzionalità aggiuntive in conformità del presente regolamento;
- 2) "dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese": un insieme di dati che consente di stabilire l'identità di un titolare del portafoglio europeo delle imprese e che è rilasciato da un fornitore di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese;
- 3) "fornitore di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese": un prestatore di servizi fiduciari qualificato o un organismo del settore pubblico che rilascia i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese;
- 4) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le società, le società di persone, le fondazioni, le associazioni nonché le imprese individuali e i lavoratori autonomi, o gruppo di tali persone che agisce a titolo commerciale o professionale;

- 5) "organismo del settore pubblico": un soggetto dell'Unione, un'autorità nazionale, statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da uno o più di tali soggetti od organismi, oppure un soggetto privato incaricato da tali soggetti, autorità, organismi o associazioni di fornire servizi pubblici, quando agisce in base a tale mandato;
- 6) "soggetto dell'Unione": un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione, istituiti dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, oppure a norma degli stessi;
- 7) "titolare del portafoglio europeo delle imprese": un operatore economico o un organismo del settore pubblico che possiede un portafoglio europeo delle imprese;
- 8) "servizio fiduciario": un servizio fiduciario quale definito all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 9) "attributo": un attributo quale definito all'articolo 3, punto 43), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 10) "attestati elettronici di attributi": attestati elettronici di attributi quali definiti all'articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 11) "attestato elettronico di attributi qualificato": un attestato elettronico di attributi qualificato quale definito all'articolo 3, punto 45), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 12) "portafoglio europeo di identità digitale": un portafoglio europeo di identità digitale quale definito all'articolo 3, punto 42), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 13) "firma elettronica": una firma elettronica quale definita all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 14) "firma elettronica qualificata": una firma elettronica qualificata quale definita all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 15) "sigillo elettronico": un sigillo elettronico quale definito all'articolo 3, punto 25), del regolamento (UE) n. 910/2014;

- 16) "sigillo elettronico qualificato": un sigillo elettronico qualificato quale definito all'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 17) "validazione temporale elettronica qualificata": una validazione temporale elettronica qualificata quale definita all'articolo 3, punto 34), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 18) *soppresso*
- 19) "autorizzazione": la concessione o il riconoscimento di un diritto o di un'autorizzazione da parte di un titolare del portafoglio europeo delle imprese a un utente del portafoglio europeo delle imprese a eseguire azioni specificate su risorse o funzionalità specificate e la corrispondente decisione sul controllo dell'accesso che consente ogni richiesta concreta conformemente alla politica di controllo dell'accesso applicabile e alle eventuali condizioni richieste di un portafoglio europeo delle imprese designato;
- 20) "documento elettronico": un documento elettronico quale definito all'articolo 3, punto 35), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 21) "servizio elettronico di recapito certificato qualificato": un servizio elettronico di recapito certificato qualificato quale definito all'articolo 3, punto 37), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 22) "utente del portafoglio europeo delle imprese": una persona fisica o giuridica, o una persona fisica che rappresenta un'altra persona fisica o una persona giuridica, che utilizza portafogli europei delle imprese forniti a norma del presente regolamento;
- 23) "parte facente affidamento sul portafoglio europeo delle imprese": una persona fisica, un operatore economico o un organismo del settore pubblico che fa affidamento sui portafogli europei delle imprese;
- 24) "attestato di unità di portafoglio europeo delle imprese": un oggetto di dati che descrive i componenti dell'unità di portafoglio europeo delle imprese o consente la loro autenticazione e convalida;

- 25) "unità di portafoglio europeo delle imprese": una configurazione unica di una soluzione di portafoglio europeo delle imprese che comprende il front-end del portafoglio europeo delle imprese e il back-end del portafoglio europeo delle imprese, fornita da un fornitore di portafogli europei delle imprese a uno specifico titolare del portafoglio europeo delle imprese;
- 26) "soluzione di portafoglio europeo delle imprese": una combinazione di software, hardware, servizi, impostazioni e configurazioni, compresi il front-end e il back-end del portafoglio europeo delle imprese;
- 27) "risorse critiche": risorse all'interno di un'unità di portafoglio europeo delle imprese o ad essa relative, di importanza tale che un'eventuale compromissione della loro disponibilità, riservatezza o integrità avrebbe un effetto estremamente grave e debilitante sulla possibilità di fare affidamento sull'unità di portafoglio europeo delle imprese;
- 28) *soppresso*
- 29) *soppresso*
- 30) "prestatore di servizi fiduciari": un prestatore di servizi fiduciari quale definito all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 31) "prestatore di servizi fiduciari qualificato": un prestatore di servizi fiduciari qualificato quale definito all'articolo 3, punto 20, del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 32) "attestato elettronico di attributi rilasciato da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto": un attestato elettronico di attributi rilasciato da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto quale definito all'articolo 3, punto 46), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 33) "fonte autentica": una fonte autentica quale definita all'articolo 3, punto 47), del regolamento (UE) n. 910/2014;

- 33 bis) "incidente significativo": un incidente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555;
- 34) "regime per gli attestati": un insieme di norme applicabili a uno o più tipi di attestati elettronici di attributi;
- 35) "catalogo di regimi": un archivio digitale che elenca i regimi per gli attestati elettronici di attributi registrati conformemente al presente regolamento e che è mantenuto e pubblicato online dalla Commissione;
- 36) "identificativo unico europeo": l'identificativo unico europeo di cui alla direttiva (UE) 2017/1132;
- 37) "registro nazionale": una banca dati o un sistema ufficiale istituito e mantenuto da un governo nazionale o dalla relativa autorità designata o per suo conto, che registra, conserva e gestisce le informazioni relative agli organismi del settore pubblico e agli operatori economici;
- 38) "API" (Application Programming Interface) o "interfaccia di programmazione delle applicazioni": insieme di definizioni e protocolli che servono a programmare e integrare i software applicativi per la condivisione dei dati;
- 39) "presentazione": qualsiasi trasmissione di dati, fascicoli, moduli o registrazioni strutturati o non strutturati tra un organismo del settore pubblico e un operatore economico, tra operatori economici o tra organismi del settore pubblico, qualora tale trasmissione sia imposta, richiesta o consentita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale e intesa a contribuire a una finalità giuridica, amministrativa o procedurale;

- 40) "notifica": qualsiasi trasmissione di informazioni, decisioni, richieste o conferme tra un organismo del settore pubblico e un operatore economico, tra operatori economici o tra organismi del settore pubblico, imposta, richiesta o consentita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale e intesa a produrre effetti giuridici o ad informare il destinatario di diritti, obblighi o sviluppi procedurali;
- 41) "procedura amministrativa": una sequenza di azioni, definite dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, che gli operatori economici o gli organismi del settore pubblico devono adottare per adempiere obblighi, fornire informazioni od ottenere una decisione, un'autorizzazione, un servizio o un beneficio da un organismo del settore pubblico nell'esercizio di funzioni amministrative;
- 42) "front-end del portafoglio europeo delle imprese": il componente dell'interfaccia utente del portafoglio europeo delle imprese, indipendentemente dalla piattaforma o dal fattore di forma, che interagisce con gli utenti di portafogli europei delle imprese e fa parte dell'unità di portafoglio europeo delle imprese;
- 43) "back-end del portafoglio europeo delle imprese": i componenti lato server, compresi software, servizi e infrastrutture, che forniscono la funzionalità e il supporto necessari per il front-end del portafoglio europeo delle imprese e fanno parte dell'unità di portafoglio europeo delle imprese.

## **Capo II – Portafogli europei delle imprese**

### *Articolo 4*

#### **Principio di equivalenza**

Se il titolare di un portafoglio europeo delle imprese o un utente autorizzato del portafoglio europeo delle imprese si avvale di uno dei servizi fiduciari qualificati che fanno parte delle funzionalità di base di un portafoglio europeo delle imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'azione risultante ha gli stessi effetti giuridici che avrebbe se fosse stata legalmente effettuata in presenza, tramite supporto cartaceo o con qualsiasi altro mezzo o processo che sarebbe ritenuto conforme ai requisiti giuridici, amministrativi o procedurali applicabili.

Se un lavoratore autonomo o un'impresa individuale si avvale del servizio elettronico di recapito certificato qualificato nelle circostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'azione risultante ha gli stessi effetti giuridici che avrebbe se fosse stata legalmente effettuata in presenza, tramite supporto cartaceo o con qualsiasi altro mezzo o processo che sarebbe ritenuto conforme ai requisiti giuridici, amministrativi o procedurali applicabili.

Qualora il diritto dell'UE o nazionale in vigore preveda requisiti concernenti i formati elettronici nell'ambito di una procedura amministrativa, tali requisiti restano applicabili e sono rispettati.

### *Articolo 5*

#### **Funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese**

1. I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che i portafogli europei delle imprese da essi forniti consentano ai titolari di portafogli europei delle imprese di utilizzare le funzionalità di base seguenti:
  - a) richiedere, ottenere, selezionare, combinare, conservare, cancellare, condividere e presentare in modo sicuro attestati elettronici di attributi;
  - b) divulgare selettivamente i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e gli attributi contenuti negli attestati elettronici di attributi, nel contesto delle funzionalità elencate alla lettera a);
  - c) richiedere e condividere in modo sicuro i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e gli attestati elettronici di attributi tra i portafogli europei delle imprese, i portafogli europei di identità digitale e con le parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese;
  - d) firmare mediante firme elettroniche qualificate e apporre sigilli mediante sigilli elettronici qualificati, se del caso;
  - e) associare i dati in forma elettronica a una particolare ora e data mediante validazione temporale elettronica qualificata;

- f) ottenere attestati elettronici di attributi rilasciati in modo sicuro dal fornitore per conto del titolare del portafoglio europeo delle imprese. Tali attributi sono relativi a dati per i quali il titolare del portafoglio europeo delle imprese è la fonte primaria, ai portafogli europei delle imprese e ai portafogli europei di identità digitale;
- g) collegare gli attestati elettronici di attributi rilasciati a norma della lettera f) ad altri attestati elettronici di attributi che fanno parte di una catena;
- h) consentire l'uso di attestati elettronici di attributi qualificati e non qualificati per permettere ai titolari di portafogli europei delle imprese e agli utenti autorizzati di portafogli europei delle imprese di autenticarsi;
- i) trasmettere e ricevere documenti e dati elettronici mediante un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'allegato;
- j) autorizzare più utenti di un portafoglio europeo delle imprese ad accedere al portafoglio europeo delle imprese del titolare e a gestirlo, e consentire al titolare del portafoglio europeo delle imprese di gestire e revocare le autorizzazioni, comprese le autorizzazioni associate ai ruoli, ai fini dell'accesso al portafoglio europeo delle imprese e della sua gestione e fatti salvi eventuali procure o mandati giuridici;
- k) autorizzare le parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese a richiedere attestati elettronici di attributi rilasciati al titolare del portafoglio europeo delle imprese, e autorizzare il titolare del portafoglio europeo delle imprese a gestire e revocare tali autorizzazioni;
- l) esportare i propri dati, compresi i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese rilasciato, gli attestati elettronici di attributi, i registri delle comunicazioni e le registrazioni delle transazioni, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente, in caso di cessazione del servizio o revoca della notifica del fornitore del portafoglio europeo delle imprese;

- l bis) importare i propri dati di cui alla lettera l) per beneficiare della portabilità dei dati tra fornitori di portafogli europei di imprese;
- m) accedere a un registro di tutte le comunicazioni e le transazioni;
- n) accedere a un pannello di gestione per l'accesso, la conservazione e la verifica delle comunicazioni scambiate mediante il servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui alla lettera i).
2. I fornitori di portafogli europei delle imprese possono offrire funzionalità aggiuntive oltre a quelle elencate al paragrafo 1, a condizione che tali funzionalità non interferiscano con la riservatezza, la disponibilità o l'integrità delle funzionalità di base minime, e con l'affidabilità e l'interoperabilità dei portafogli europei delle imprese che forniscono, né le compromettano.
3. I fornitori di portafogli europei delle imprese consentono la fornitura del servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al paragrafo 1, lettera i), come servizio indipendente agli utenti di portafogli europei di identità digitale.
4. I fornitori di portafogli europei delle imprese implementano le funzionalità di cui al paragrafo 1 conformemente ai requisiti di cui all'allegato.
5. Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco di norme di riferimento e, se necessario, stabilisce specifiche e procedure applicabili alle funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese, comprese quelle critiche per l'interoperabilità e la sicurezza e quelle pertinenti per la conformità degli Stati membri all'articolo 16, di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

**Caratteristiche tecniche dei portafogli europei delle imprese**

1. I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che i portafogli europei delle imprese da essi forniti supportino protocolli e interfacce comuni:
  - a) per il rilascio di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese, di attestati elettronici di attributi qualificati e non qualificati, di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica, oppure per suo conto, e di certificati qualificati e non qualificati ai portafogli europei delle imprese;
  - b) per la richiesta e la convalida dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e degli attestati elettronici di attributi, per le parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese;
  - c) per la condivisione e la presentazione alle parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese, degli attestati elettronici di attributi e dei dati divulgati selettivamente;
  - d) per consentire l'interazione automatica con i portafogli europei delle imprese senza intervento manuale o azione diretta dell'utente del portafoglio europeo delle imprese;
  - e) per realizzare in modo sicuro l'onboarding del titolare del portafoglio europeo delle imprese a distanza tramite un rappresentante legale o altre persone legalmente autorizzate a svolgere il processo di onboarding con mezzi di identificazione elettronica come definiti all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 e che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 riguardo al livello di garanzia "elevato";
  - f) per l'interazione tra i portafogli europei delle imprese, e tra i portafogli europei delle imprese e i portafogli europei di identità digitale, al fine di ricevere, convalidare e condividere in modo sicuro i dati di identificazione personale del titolare del portafoglio europeo delle imprese e gli attestati elettronici di attributi;

- g) per autenticare le parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese mediante l'attuazione di meccanismi di autenticazione, laddove l'autenticazione sia necessaria;
- h) per la verifica dell'autenticità e della validità dei portafogli europei delle imprese;
- i) per la fornitura del servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), compresa un'interfaccia con il registro digitale europeo istituito a norma dell'articolo 10;
- j) per l'assegnazione di almeno un indirizzo digitale unico a ciascun titolare del portafoglio europeo delle imprese, ai fini del servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), e del registro digitale europeo di cui all'articolo 10;
- k) per la fornitura di attestati di unità di portafoglio europeo delle imprese a tutte le unità di portafoglio europeo delle imprese;

1 bis. I fornitori di portafogli europei delle imprese forniscono, come servizio indipendente, agli organismi del settore pubblico richiedenti che non sono titolari di portafogli europei delle imprese un indirizzo digitale unico affinché siano elencati nell'elenco digitale europeo e al fine di consentire il servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i).

2. Inoltre i fornitori di portafogli europei delle imprese:

- a) garantiscono che i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese siano associati crittograficamente al portafoglio europeo delle imprese del titolare;
- b) garantiscono che, ai fini della funzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera j):
  - le corrispondenze tra ruoli e attributi siano verificabili, anche tramite audit, revocabili e riconducibili ai rispettivi legittimi emittenti;
  - i conflitti di ruoli, le deleghe eccessive o le autorizzazioni scadute siano individuati automaticamente e prevenuti in tempo reale;
  - l'intera logica di autorizzazione sia interoperabile tra i portafogli europei delle imprese.

- c) garantiscono la sicurezza fin dalla progettazione;
  - d) forniscono un meccanismo che consenta ai titolari di portafogli europei delle imprese di richiedere facilmente assistenza tecnica e di segnalare problemi tecnici che abbiano un impatto negativo sull'uso dei portafogli europei delle imprese;
  - e) forniscono meccanismi di convalida per rendere possibile la verifica dell'autenticità e della validità dei portafogli europei delle imprese;
- e bis) fanno in modo che i portafogli europei delle imprese che forniscono siano accessibili all'uso da parte di persone con disabilità, su un piano di parità con gli altri utenti.
- f) provvedono affinché la validità dei portafogli europei delle imprese possa essere revocata nelle circostanze seguenti:
    - su esplicita richiesta del titolare del portafoglio europeo delle imprese;
    - qualora la sicurezza del portafoglio europeo delle imprese sia stata compromessa;
    - all'atto della cessazione permanente o temporanea dell'attività del titolare del portafoglio europeo delle imprese;
    - qualora il fornitore del portafoglio europeo delle imprese non sia incluso nell'elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 3;
  - g) senza indebito ritardo, notificano alla Commissione:
    - il meccanismo che consente la convalida dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese;
    - il meccanismo di convalida dell'autenticità e della validità dei portafogli europei delle imprese.

3. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni notificate a norma del paragrafo 2, lettera g), del presente articolo, attraverso un canale sicuro, in forma firmata o sigillata elettronicamente e adatta al trattamento automatizzato.
4. I fornitori di portafogli europei delle imprese implementano le caratteristiche tecniche di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente ai requisiti di cui all'allegato e agli atti di esecuzione pertinenti di cui al presente regolamento.
5. Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco di norme di riferimento e, se necessario, stabilisce specifiche e procedure applicabili alle caratteristiche tecniche dei portafogli europei delle imprese, comprese quelle critiche per l'interoperabilità e la sicurezza, ad esempio per lo scambio di dati sulle autorizzazioni con i registri nazionali, e quelle pertinenti per la conformità degli Stati membri all'articolo 16, di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

### *Articolo 7*

#### **Requisiti e obblighi per i fornitori di portafogli europei delle imprese**

1. I portafogli europei delle imprese sono forniti dai fornitori di portafogli europei delle imprese inclusi nell'elenco istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 3.
2. I fornitori di portafogli europei delle imprese sono stabiliti nell'Unione, hanno la sede di attività principale e svolgono le proprie operazioni principali nell'Unione e non presentano un rischio per la sicurezza dell'Unione. In particolare non sono sottoposti al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo.

- 2 bis. Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a otto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica gli strumenti, gli indicatori e i quadri di valutazione idonei a determinare se i fornitori di portafogli europei delle imprese presentino rischi per la sicurezza dell'Unione a norma del presente articolo, anche al fine di valutare se tali fornitori siano soggetti al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.
3. I fornitori di portafogli europei delle imprese rispettano i requisiti di cui all'articolo 19 bis del regolamento (UE) n. 910/2014.
4. *soppresso*
5. I fornitori di portafogli europei delle imprese rispettano [i requisiti di cibersecurity applicabili / il regolamento sulla cibersecurity] stabiliti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, compresi quelli relativi all'identificazione dei fornitori ad alto rischio. I fornitori garantiscono inoltre che i loro fornitori di software e soluzioni di sicurezza rispettino tali requisiti, nonché le norme e i requisiti di sicurezza pertinenti.
6. I fornitori di portafogli europei delle imprese:
- a) attuano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la riservatezza, l'integrità, l'autenticità e la disponibilità dei portafogli europei delle imprese da essi forniti, nonché la loro interoperabilità rispetto ad altri portafogli europei delle imprese e ai portafogli europei di identità digitale;
  - b) provvedono affinché i titolari di portafogli europei delle imprese siano chiaramente informati, in modo semplice, conciso e accessibile, in merito ai termini e alle condizioni per l'utilizzo del portafoglio europeo delle imprese, tra cui l'ambito di applicazione e i limiti delle funzionalità di base e aggiuntive, le norme in materia di cibersecurity e i diritti del titolare del portafoglio europeo delle imprese in merito alla portabilità dei dati, ai mezzi di ricorso e alla cessazione del servizio;

- c) provvedono affinché i titolari di portafogli europei delle imprese e i loro utenti autorizzati di portafogli europei delle imprese siano chiaramente informati, in modo semplice, conciso e accessibile, in merito ai diritti e agli obblighi concernenti la loro unità di portafoglio europeo delle imprese, in particolare per quanto concerne il diritto di chiedere la revoca del loro attestato di unità di portafoglio europeo delle imprese, utilizzando il meccanismo di autenticazione di cui al punto 1 dell'allegato;
- d) cooperano con gli organismi di vigilanza competenti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o con la Commissione nei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 10, e all'articolo 15, paragrafo 1, e rispondono senza indebito ritardo a qualsiasi richiesta di documentazione o informazioni necessarie per verificare la conformità al presente regolamento;
- e) notificano ai pertinenti organismi nazionali di vigilanza, o alla Commissione nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, eventuali modifiche sostanziali dei propri servizi, compresa l'intenzione di cessare le attività, o della propria struttura generale, tali da incidere sulla conformità del fornitore al presente regolamento;
- f) inviano una notifica ai titolari di portafogli europei delle imprese in caso di sospensione, revoca o cessazione volontaria dei servizi offerti dai fornitori di portafogli europei delle imprese e di rimozione dei fornitori di portafogli europei delle imprese dall'elenco istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 3; assicurano altresì il trasferimento o la cancellazione dei dati del titolare del portafoglio europeo delle imprese conformemente alle istruzioni del titolare di portafogli europei delle imprese, compresi i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese;
- g) provvedono affinché le informazioni sui titolari di portafogli europei delle imprese, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, siano notificate alla Commissione, e affinché le informazioni inizialmente presentate alla Commissione siano tenute aggiornate e siano corroborate dai fornitori di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese attraverso il rilascio degli identificativi unici di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera b).

6 bis. I fornitori di portafogli europei delle imprese mantengono una versione documentata e aggiornata della valutazione del rischio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 bis, secondo le procedure e i criteri stabiliti negli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 quater.

6 ter. I fornitori di portafogli europei delle imprese, secondo le procedure e i criteri stabiliti negli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 quater, aggiornano l'autovalutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 bis bis, ogni 24 mesi oppure immediatamente se:

- a) si è verificato un incidente significativo;
- b) è apportata una modifica sostanziale all'architettura, alle funzioni di sicurezza, ai componenti crittografici, ai fornitori critici o alle funzionalità di base del portafoglio europeo delle imprese;
- c) è sospesa, revocata o sostanzialmente modificata una funzione che incide sulla sicurezza, sulla validità, sull'autenticità o sulla portabilità del portafoglio europeo delle imprese;
- d) la valutazione del rischio di cui al paragrafo 6 bis individua un nuovo rischio.

6 quater. Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco di norme di riferimento e, se necessario, specifiche e procedure per il paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

**Dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese**

1. I fornitori di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese rilasciano i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese ai portafogli europei delle imprese dei titolari di portafogli europei delle imprese.
- 1 bis. Qualora i titolari di portafogli europei delle imprese siano soggetti dell'Unione, la Commissione rilascia i dati di identificazione dei titolari di portafogli europei delle imprese ai portafogli europei delle imprese di tali soggetti dell'Unione.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le fonti autentiche pertinenti, o la piattaforma di intermediazione che agisce per conto loro, per la verifica degli attributi necessari al fine del rilascio dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese. Sulla base delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo, la Commissione mette a disposizione sul proprio sito web, in un formato leggibile meccanicamente, un elenco delle pertinenti fonti autentiche notificate.
3. I dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese sono rilasciati in un formato conforme a una delle norme elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione e sotto forma di:
  - a) attestati elettronici di attributi qualificati, qualora siano forniti da prestatori di servizi fiduciari qualificati;
  - b) attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto, qualora siano forniti da un organismo del settore pubblico responsabile in tal senso;
  - c) attestati elettronici di attributi, qualora siano forniti dalla Commissione.

4. I dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese rilasciati dalla Commissione hanno gli stessi effetti giuridici degli attestati elettronici di attributi qualificati e degli attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto.
5. I dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese contengono almeno gli attributi seguenti:
  - a) la denominazione ufficiale dell'operatore economico o dell'organismo del settore pubblico, nella forma in cui compare nel registro o nelle registrazioni ufficiali pertinenti;
  - b) l'identificativo unico pertinente attribuito conformemente all'articolo 9.
6. La Commissione istituisce e mantiene un regime per gli attestati relativo ai dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese. Tale regime è inserito nel catalogo di regimi per gli attestati di attributi di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569.
7. Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce i requisiti relativi ai dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese rilasciati a norma del presente articolo, comprese le procedure che consentono agli Stati membri di notificare alla Commissione le fonti autentiche pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

## *Articolo 9*

### **Identificativi unici**

1. Se a un operatore economico è stato attribuito un identificativo unico europeo, tale identificativo è utilizzato come identificativo unico di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento.
2. Se a un operatore economico o a un organismo del settore pubblico non è stato attribuito un identificativo unico europeo, un identificativo univoco ai fini dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese è creato, conformemente al paragrafo 4, su richiesta dell'operatore economico o dell'organismo del settore pubblico oppure previa fornitura di un portafoglio europeo delle imprese a tale soggetto.
3. Se un organismo del settore pubblico è un soggetto dell'Unione, la Commissione crea un identificativo unico e lo attribuisce a tale soggetto dell'Unione ai fini dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese, conformemente al paragrafo 4.
4. Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, specifiche, requisiti e procedure relativi all'identificativo unico di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, tra cui misure volte a garantire che ai titolari di portafogli europei delle imprese non sia attribuito più di un identificativo unico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

**Registro digitale europeo**

1. La Commissione istituisce, gestisce e mantiene un registro digitale europeo che funge da fonte affidabile di informazioni per i titolari di portafogli europei delle imprese e assume la forma di un'applicazione web comprendente due interfacce:
  - a) un'interfaccia leggibile meccanicamente, esposta attraverso un'API per la comunicazione automatizzata da sistema a sistema;
  - b) una piattaforma web sicura che dà accesso agli utenti autenticati e autorizzati del portafoglio europeo delle imprese attraverso un portale online per gli utenti del portafoglio europeo delle imprese.
2. Per mantenere il registro digitale europeo i fornitori di portafogli europei delle imprese, al momento di fornire un portafoglio europeo delle imprese, comunicano alla Commissione le categorie di informazioni stabilite al paragrafo 3 bis e agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6.
3. La Commissione assicura che le informazioni pertinenti siano incluse nel registro digitale europeo.
- 3 bis. I fornitori di portafogli europei delle imprese forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni al momento del rilascio di un portafoglio europeo delle imprese a un titolare del portafoglio europeo delle imprese:
  - a) la denominazione ufficiale del titolare del portafoglio europeo delle imprese nella forma in cui compare nel registro nazionale del paese di stabilimento o di residenza abituale del titolare;
  - b) l'identificativo unico di cui all'articolo 9;

- c) l'indirizzo o gli indirizzi digitali unici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera j);
- d) il paese di stabilimento del titolare del portafoglio europeo delle imprese.

3 ter. Per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 16, qualora un organismo del settore pubblico non sia titolare del portafoglio europeo delle imprese, esso fornisce alla Commissione le seguenti informazioni ai fini della sua inclusione nel registro digitale europeo:

- a) la denominazione ufficiale dell'organismo del settore pubblico;
- b) l'identificativo unico di cui all'articolo 9;
- c) l'indirizzo o gli indirizzi digitali unici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis;
- d) il paese di stabilimento dell'organismo del settore pubblico.

4. La Commissione consente l'accesso al registro digitale europeo ai titolari di portafogli europei delle imprese, ai loro utenti autorizzati di portafogli europei delle imprese, ai fornitori di portafogli europei delle imprese e alle autorità degli Stati membri.

4 bis. I fornitori di portafogli europei delle imprese verificano, almeno una volta ogni 72 ore, le informazioni sul titolare del portafoglio europeo delle imprese di cui al paragrafo 3 bis, se del caso utilizzando meccanismi di verifica o notifiche messi a disposizione dalle fonti autentiche pertinenti.

5. Per il mantenimento del registro digitale europeo i fornitori di portafogli europei delle imprese comunicano direttamente alla Commissione eventuali modifiche o revoche riguardanti le informazioni di cui al paragrafo 2 senza indebito ritardo e in ogni caso entro un giorno lavorativo dal ricevimento di tali informazioni a norma del paragrafo 4 bis.

6. Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme e specifiche tecniche per gli indirizzi digitali unici e le categorie di informazioni da comunicare alla Commissione ai fini del registro digitale europeo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

### *Articolo 11*

#### **Autorizzazione dei fornitori di portafogli europei delle imprese**

1. I soggetti che intendono fornire portafogli europei delle imprese inviano all'organismo di vigilanza competente una domanda di autorizzazione unitamente alle informazioni di cui al paragrafo 2.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
  - a) la ragione sociale del soggetto, le eventuali denominazioni commerciali utilizzate, l'URL del sito web, l'indirizzo e-mail di contatto, il numero di telefono e l'indirizzo fisico;
  - b) il numero di registrazione del soggetto rilasciato da un registro nazionale, se disponibile;
  - c) una descrizione delle modalità con le quali i portafogli europei delle imprese che il soggetto intende fornire offrono le funzionalità di base di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
  - d) una descrizione di eventuali funzionalità aggiuntive supportate dai portafogli europei delle imprese che il soggetto intende fornire;

- e) la relazione di autovalutazione di cui al paragrafo 2 bis bis, che comprende:
- i) una descrizione dei piani di cessazione nei casi in cui un fornitore di portafogli europei delle imprese cessa le sue attività, incluse le modalità con le quali le informazioni sono mantenute accessibili;
  - ii) le politiche e le corrispondenti misure per la gestione dei rischi per la fornitura di portafogli europei delle imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
  - iii) le politiche e le corrispondenti misure attuate per affrontare i rischi individuati nella valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 bis.

2 bis. I richiedenti, secondo le procedure e i criteri stabiliti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 quater del presente articolo, effettuano una valutazione dei rischi concernente la soluzione di portafoglio europeo delle imprese che intendono fornire in blocco, compresi i rischi derivanti dalla progettazione, dallo sviluppo, dalla diffusione, dalla gestione, dalla manutenzione, dall'interoperabilità, dalle dipendenze e dalla cessazione di tale soluzione. Qualora abbiano effettuato valutazioni del rischio a norma di altre normative dell'Unione applicabili riguardanti rischi corrispondenti a quelli di cui al presente regolamento o agli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, i richiedenti non sono tenuti a effettuare un'ulteriore valutazione del rischio allo stesso scopo e possono presentare tale valutazione del rischio nell'ambito della relazione di autovalutazione.

2 bis bis. I richiedenti dimostrano la conformità ai requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7 e all'allegato mediante una relazione di autovalutazione risultante da un'autovalutazione della conformità a tali requisiti, che comprende, se del caso, una relazione di autovalutazione fornita dai terzi da cui il richiedente si procura i servizi che sono contemplati agli articoli 5, 6 e 7 e all'allegato e che il richiedente stesso non fornisce direttamente, per quanto riguarda la conformità ai requisiti ad essi applicabili.

2 ter. Qualora i richiedenti o una terza parte da cui i richiedenti si procurano i pertinenti servizi fiduciari qualificati dimostrino già la conformità ai requisiti per i servizi fiduciari qualificati istituiti a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 corrispondenti a quelli elencati agli articoli 5, 6 e 7 e all'allegato del presente regolamento e dispongano di una relazione di valutazione della conformità o di un certificato validi rilasciati da un organismo di valutazione della conformità a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, i richiedenti presentano tale relazione di valutazione della conformità o certificato come parte della relazione di autovalutazione. Per quanto riguarda tali requisiti corrispondenti, i richiedenti non sono tenuti a effettuare un'ulteriore autovalutazione allo stesso scopo.

2 quater. Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a un anno dalla data di applicazione del presente regolamento] la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica le procedure, i criteri di valutazione e un registro dei rischi per la valutazione dei rischi e la relazione di autovalutazione di cui al paragrafo 2, comprese le modalità per tenere conto delle differenze nei casi d'uso o nei settori, le specifiche di prova per le interfacce e i requisiti in materia di disponibilità dei servizi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

3. *soppresso*

4. Alla ricezione di una domanda di autorizzazione, l'organismo di vigilanza dispone di 60 giorni per riesaminare le informazioni presentate.

Qualora tale domanda di autorizzazione induca l'organismo di vigilanza a concludere che le informazioni sono complete e che i requisiti di cui al presente regolamento sono soddisfatti, esso ne informa la Commissione entro due giorni lavorativi affinché il fornitore in questione possa essere aggiunto all'elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

5. Qualora tale domanda di autorizzazione induca l'organismo di vigilanza a concludere che le informazioni non sono complete o che i requisiti di cui al presente regolamento non sono soddisfatti, esso chiede informazioni o spiegazioni supplementari al richiedente e fissa un termine ragionevole, non superiore a 15 giorni di calendario, per la risposta. Se tali informazioni o spiegazioni consentono all'organismo di vigilanza di concludere che le informazioni sono complete e che i requisiti di cui al presente regolamento sono soddisfatti, esso ne informa la Commissione entro dieci giorni lavorativi affinché il fornitore in questione possa essere aggiunto all'elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 3. In caso contrario o in assenza di risposta, l'organismo di vigilanza informa il richiedente che non sarà aggiunto all'elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
6. Se l'organismo di vigilanza non comunica al richiedente una risposta sostanziale sull'esito della domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 4 entro 60 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di autorizzazione, l'organismo di vigilanza informa, senza indebito ritardo, il richiedente dei motivi del ritardo e del termine entro il quale il riesame sarà concluso, che non può superare 20 giorni di calendario. Trascorso tale termine, l'organismo di vigilanza giunge a una conclusione sulla domanda e la comunica al richiedente senza indebito ritardo.
7. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione dell'autorità di controllo, o in assenza di tale decisione, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, nei casi in cui l'autorità di controllo rifiuti di inserirli nell'elenco dei fornitori di portafogli europei delle imprese o non adotti alcuna decisione entro un termine ragionevole.

## *Articolo 12*

### **Elenco dei fornitori autorizzati di portafogli europei delle imprese**

1. Gli organismi di vigilanza informano la Commissione di eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma dell'articolo 11 entro tre giorni lavorativi dal momento in cui ne vengono a conoscenza.
2. Le informazioni fornite dagli organismi di vigilanza di cui all'articolo 11 e all'articolo 12, paragrafo 1, comprendono quanto segue:
  - a) lo scopo della presentazione di informazioni, che può essere uno dei seguenti:
    - la registrazione di un fornitore autorizzato di portafogli europei delle imprese non precedentemente presente nell'elenco di cui al paragrafo 3;
    - una modifica delle informazioni precedentemente presentate riguardanti i fornitori di portafogli europei delle imprese attualmente presenti nell'elenco di cui al paragrafo 3;
    - la richiesta di rimuovere un fornitore di portafogli europei delle imprese dall'elenco di cui al paragrafo 3;
  - b) il nome e se del caso la denominazione commerciale del fornitore di portafogli europei delle imprese;
  - c) lo Stato membro in cui è sito il luogo di stabilimento principale del fornitore di portafogli europei delle imprese;
  - d) la denominazione dell'organismo di vigilanza;
  - e) un'indicazione che precisi se il fornitore di portafogli europei delle imprese sia un prestatore di servizi fiduciari qualificato.

3. Sulla base delle informazioni ricevute a norma del presente articolo, la Commissione redige e mantiene sul proprio sito web, in un formato leggibile meccanicamente, un elenco di fornitori di portafogli europei delle imprese. Quando riceve le informazioni dagli organismi di vigilanza a norma dell'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6, ai fini dell'aggiunta di un fornitore all'elenco, la Commissione inserisce il fornitore nell'elenco entro due giorni lavorativi. A seguito della notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera k), la Commissione revoca l'inserimento del fornitore non conforme nell'elenco entro due giorni lavorativi.

### *Articolo 13*

#### **Vigilanza e sanzioni**

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente che agisca in qualità di organismo di vigilanza per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento. Gli Stati membri possono istituire nuove autorità o avvalersi delle autorità esistenti nel loro territorio oppure designare, di comune accordo con un altro Stato membro, un organismo di vigilanza stabilito in tale altro Stato membro.
2. *soppresso*
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di vigilanza di cui al paragrafo 1 dispongano dei poteri necessari e di risorse adeguate per l'esercizio dei loro compiti in modo efficace, efficiente e indipendente.
4. Il ruolo degli organismi di vigilanza di cui al paragrafo 1 è di monitorare la conformità ai requisiti di cui al presente regolamento e intervenire, se necessario, in relazione ai fornitori di portafogli europei delle imprese che non sono soggetti dell'Unione in linea con il paragrafo 5.

5. I compiti degli organismi di vigilanza di cui al paragrafo 1 e il loro ruolo ai sensi del paragrafo 4 comprendono quanto segue:
- a) riesaminare e valutare le domande presentate conformemente all'articolo 11;
  - b) indagare sulle dichiarazioni motivate, in particolare quelle formulate dai titolari di portafogli europei delle imprese, in base alle quali un fornitore di portafogli europei delle imprese non rispetterebbe gli obblighi che gli incombono a norma del presente regolamento, e se necessario intervenire;
  - c) verificare l'esistenza e la corretta applicazione dei piani di cessazione qualora un fornitore di portafogli europei delle imprese cessi le sue attività, inclusi i modi in cui le informazioni sono mantenute accessibili;
  - d) provvedere affinché i fornitori di portafogli europei delle imprese rimedino a qualsiasi mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al presente regolamento;
  - e) imporre sanzioni conformemente ai paragrafi da 6 a 9;
  - f) informare le pertinenti autorità competenti degli Stati membri interessati, designate o istituite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555, in merito a incidenti significativi di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti e, in caso di incidente significativo che riguarda altri Stati membri, informare il punto di contatto unico dello Stato membro interessato, designato o istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, e i punti di contatto unici degli altri Stati membri interessati, designati a norma dell'articolo 46 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014, nonché informare il pubblico o imporre al fornitore di portafogli europei delle imprese di farlo, ove l'organismo di vigilanza accerti che la divulgazione della violazione della sicurezza o della perdita di integrità sia nell'interesse pubblico;
  - g) cooperare con le autorità di controllo istituite a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare informandole senza indebito ritardo laddove siano state rilevate violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali e in merito alle violazioni della sicurezza che sembrano costituire violazioni dei dati personali;

- h) cooperare, se del caso, con altri organismi nazionali di vigilanza;
  - i) istituire e pubblicizzare chiaramente un meccanismo di reclamo in base al quale i fornitori di portafogli europei delle imprese possano presentare reclami a norma dell'articolo 11, paragrafo 7;
  - j) *soppresso*
  - k) notificare alla Commissione se l'organismo di vigilanza stabilisce che il fornitore di portafogli europei delle imprese non soddisfa più i requisiti di cui al presente regolamento o non ha rispettato gli obblighi imposti dal presente regolamento;
  - l) cooperare con le autorità di controllo designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 ter del regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare per garantire che agli operatori economici stabiliti al di fuori dell'Unione siano rilasciati un solo insieme di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e un solo identificativo unico del portafoglio europeo delle imprese.
6. Gli Stati membri stabiliscono le norme che consentono all'organismo di vigilanza di cui al paragrafo 1 di imporre le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Queste norme lasciano impregiudicati l'articolo 31 della direttiva (UE) 2022/2555 e l'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679.
7. Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le norme stabilite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 6, e notificano senza indugio alla Commissione eventuali successive modifiche delle norme. La Commissione mantiene e aggiorna regolarmente un registro pubblico facilmente accessibile di tali norme.

8. Se impongono sanzioni a norma del paragrafo 6, gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri non esaustivi e indicativi:
- a) natura, gravità, entità e durata della violazione;
  - b) eventuali azioni intraprese dall'autore della violazione per attenuare il danno causato dalla violazione o porvi rimedio;
  - c) eventuali violazioni commesse in precedenza dall'autore della violazione;
  - d) i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dall'autore della violazione in ragione della violazione, nella misura in cui tali vantaggi o perdite possano essere determinati in modo attendibile;
  - e) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso;
  - f) il fatturato annuo totale dell'autore della violazione nell'Unione nell'esercizio precedente.

Gli Stati membri provvedono affinché le violazioni del presente regolamento, commesse dai fornitori di portafogli europei delle imprese, siano soggette a sanzioni amministrative fino a un massimo del 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente. Ciascuno Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere imposte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici nazionali istituiti in tale Stato membro.

9. Se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede sanzioni amministrative imposte dalle autorità amministrative, le azioni sanzionatorie avviate dall'organismo di vigilanza e le sanzioni pecuniarie irrogate dai tribunali nazionali competenti, che hanno un effetto equivalente alle sanzioni amministrative imposte dagli organismi di vigilanza, sono considerate conformi ai requisiti di cui al paragrafo 6. In ogni caso le sanzioni imposte sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tale Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e comunica senza indugio qualsiasi legge modificativa o modifica successive riguardanti le suddette disposizioni.

10. Qualora un fornitore di portafogli europei delle imprese che non è un soggetto dell'Unione risulti sistematicamente non conforme ai requisiti di cui al presente regolamento e gli organismi di vigilanza non abbiano adottato misure efficaci, e qualora tali circostanze giustifichino un intervento immediato per preservare il buon funzionamento del mercato interno, la Commissione effettua una valutazione della conformità in cooperazione con l'organismo di vigilanza. La Commissione ne informa il fornitore, il quale coopera secondo necessità.
11. Sulla base della valutazione, tenendo conto della natura e della gravità della non conformità, nonché del suo potenziale impatto sul mercato interno e sui diritti dei titolari di portafogli europei delle imprese interessati, la Commissione, mediante una sua decisione, previa consultazione degli Stati membri interessati e del fornitore, può sospendere temporaneamente il fornitore dall'elenco di cui all'articolo 12. Prima di adottare la decisione, la Commissione consulta gli Stati membri interessati e il fornitore e concede a quest'ultimo la possibilità di porre rimedio alla non conformità.
- 11 bis. Sulla base di detta decisione, l'organismo di vigilanza interessato adotta misure per garantire che il fornitore rispetti il regolamento e riferisce alla Commissione in merito a tali misure. Qualora le misure correttive si dimostrino efficaci, la Commissione pone fine alla sospensione del fornitore dall'elenco entro due giorni lavorativi dalla ricezione della prova di conformità.
12. *soppresso*
13. *soppresso*

#### *Articolo 14*

### **Gruppo di cooperazione per l'identità digitale europea**

Il gruppo di cooperazione per l'identità digitale europea istituito a norma dell'articolo 46 sexies del regolamento (UE) n. 910/2014 è responsabile di agevolare la cooperazione e la condivisione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione su questioni relative ai portafogli europei delle imprese. Ciò comprende la condivisione delle migliori pratiche, la discussione di questioni tecniche e operative e il coordinamento degli sforzi volti a garantire la corretta attuazione e il buon funzionamento dei portafogli europei delle imprese.

## *Articolo 15*

### **Governance e vigilanza dei soggetti dell'Unione che sono fornitori di portafogli europei delle imprese**

1. Se un soggetto dell'Unione è un fornitore di portafogli europei delle imprese, esso rispetta i requisiti stabiliti nel presente regolamento.
  
- 1 bis. La Commissione è l'organismo di vigilanza per i soggetti dell'Unione diversi dalle istituzioni dell'Unione. Agisce in piena indipendenza nello svolgimento dei suoi compiti conformemente al presente regolamento.
  
2. Il ruolo della Commissione che agisce in qualità di organismo di vigilanza a norma del paragrafo 1 bis è quello di monitorare la conformità ai requisiti di cui al presente regolamento e intervenire, se necessario, in relazione ai fornitori di portafogli europei delle imprese, mediante attività di vigilanza ex post.
  
3. Quando agisce in qualità di organismo di vigilanza conformemente al paragrafo 1 bis, la Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettere a), b), c), d) e h).

La Commissione redige una relazione sulle sue principali attività al riguardo.

## Capo III – Accettazione dei portafogli europei delle imprese

### *Articolo 16*

#### **Obblighi degli organismi del settore pubblico**

1. Gli organismi del settore pubblico consentono agli operatori economici di intraprendere le azioni seguenti utilizzando le funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 1:
  - a) identificare e autenticare;
  - b) apporre una firma o un sigillo;
  - c) presentare documenti;
  - d) inviare o ricevere notifiche.

Le azioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono intraprese ai fini dell'adempimento di un obbligo di comunicazione o di una procedura amministrativa.

- 1 bis. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure organizzative e tecniche adeguate che consentano l'uso delle funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese.
2. *soppresso*
3. *soppresso*

## Capo IV - Aspetti internazionali

### Articolo 17

#### **Portafogli delle imprese e altri strumenti e quadri analoghi offerti in paesi terzi**

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire che le soluzioni che offrono un livello di sicurezza equivalente e funzioni analoghe ai portafogli europei delle imprese e che sono rilasciate da fornitori stabiliti in paesi terzi siano da considerare equivalenti, in termini di garanzie offerte, ai portafogli europei delle imprese rilasciati conformemente al presente regolamento, a condizione che tali soluzioni siano interoperabili con il quadro fiduciario di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e supportino almeno una funzionalità di identificazione e autenticazione nonché lo scambio di attestati elettronici di attributi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire che i quadri di paesi terzi per i sistemi che offrono un livello di sicurezza equivalente e funzioni analoghe a quelle dei portafogli europei delle imprese siano da considerare equivalenti, in termini di garanzie offerte, ai portafogli europei delle imprese rilasciati conformemente al presente regolamento, a condizione che i sistemi forniti nell'ambito di tale quadro siano interoperabili con il quadro fiduciario di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e supportino almeno una funzionalità di identificazione e autenticazione nonché lo scambio di attestati elettronici di attributi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.
3. Prima dell'adozione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione effettua una valutazione della soluzione, del sistema o del quadro del paese terzo, tenendo conto almeno delle norme in materia di protezione dei dati, della conformità ai requisiti di cibersicurezza e dell'indipendenza del sistema del paese terzo e dei suoi fornitori dal controllo di governi ad alto rischio. Tale valutazione è utilizzata per determinare se le garanzie si possano considerare equivalenti ai requisiti di cui al presente regolamento.

4. Se risulta dalle informazioni disponibili che tali garanzie non si possono più considerare equivalenti ai requisiti di cui al presente regolamento, la Commissione revoca, modifica o sospende nella misura necessaria l'atto di cui ai paragrafi 1 e 2 mediante un atto di esecuzione.
5. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco di quadri, portafogli delle imprese o sistemi che offrono funzioni analoghe e sono rilasciati da fornitori stabiliti in paesi terzi, in relazione ai quali la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma del presente articolo.

### *Articolo 18*

#### **Fornitura di portafogli europei delle imprese agli operatori economici stabiliti al di fuori dell'Unione**

1. I fornitori di portafogli europei delle imprese possono fornire portafogli europei delle imprese a operatori economici stabiliti in un paese terzo, a condizione che a tali operatori economici siano stati rilasciati dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e un identificativo unico conformemente al presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo gli operatori economici richiedono un solo insieme di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese a un unico fornitore di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese.
3. Se un operatore economico stabilito al di fuori dell'Unione richiede un portafoglio europeo delle imprese a un fornitore di portafogli europei delle imprese, quest'ultimo notifica tale richiesta all'organismo di vigilanza dello Stato membro in cui è autorizzato.
4. I fornitori di portafogli europei delle imprese richiedono i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese a un fornitore di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese per conto dell'operatore economico stabilito in un paese terzo.

5. I fornitori di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese possono rilasciare dati di identificazione e identificativi unici del titolare del portafoglio europeo delle imprese a norma degli articoli 8 e 9 agli operatori economici stabiliti al di fuori dell'Unione, a condizione che:
- a) il controllo e la verifica dell'identità di tali operatori economici e del loro rappresentante autorizzato a effettuare il processo di onboarding soddisfino uno dei metodi di verifica dell'identità di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 910/2014 oppure, ove necessario, una combinazione degli stessi;
  - b) all'operatore economico non sia stato rilasciato un altro insieme di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese.
6. Gli organismi nazionali di vigilanza cooperano per garantire che i fornitori di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese possano verificare che a un operatore economico stabilito al di fuori dell'Unione non siano ancora stati rilasciati dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese. A tal fine gli organismi nazionali di vigilanza possono avvalersi del registro digitale europeo.
- 6 bis. La Commissione stabilisce norme e specifiche tecniche per il rilascio dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese, compresi gli identificativi univoci, agli operatori economici stabiliti al di fuori dell'Unione nell'ambito degli atti di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 9, paragrafo 4.

## **Capo V - Disposizioni finali**

### *Articolo 19*

#### **Procedura di comitato**

La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

**Modifica del regolamento (UE) n. 910/2014**

L'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 910/2014 è così modificato:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire che tutte le persone fisiche nell'Unione abbiano un accesso transfrontaliero sicuro, affidabile e senza soluzione di continuità a servizi pubblici e privati, mantenendo nel contempo il pieno controllo dei loro dati, ciascuno Stato membro fornisce almeno un portafoglio europeo di identità digitale entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 23 del presente articolo e all'articolo 5 quater, paragrafo 6.";

2) al paragrafo 5 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) garantiscono che i dati di identificazione personale, disponibili dal regime di identificazione elettronica nell'ambito del quale è fornito il portafoglio europeo di identità digitale, rappresentino in modo univoco la persona fisica o la persona fisica che rappresenta la persona fisica o la persona giuridica, e siano associati a tale portafoglio europeo di identità digitale;"

3) al paragrafo 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) alla morte dell'utente.";

4) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

"15. L'uso dei portafogli europei di identità digitale è facoltativo. L'accesso ai servizi pubblici e privati e al mercato del lavoro nonché la libertà d'impresa non sono in alcun modo limitati o resi svantaggiosi per le persone fisiche che non utilizzano i portafogli europei di identità digitale. Resta possibile accedere ai servizi pubblici e privati con altri mezzi di identificazione e autenticazione esistenti.".

**Valutazione e riesame**

1. La Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e presenta, entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta l'efficacia delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda la possibilità di agevolare la presentazione di documenti elettronici e attestati elettronici agli organismi del settore pubblico, mediante l'uso dei portafogli europei delle imprese, nonché gli sviluppi tecnologici, giuridici e di mercato, comprese, ove disponibili, informazioni sui risparmi in termini di tempo e di costi, nonché l'adozione da parte di tutti gli operatori economici, come pure una valutazione specifica dell'impatto del presente regolamento sulle microimprese e sulle piccole e medie imprese. La relazione valuta inoltre se sia necessario modificare l'ambito di applicazione del presente regolamento o le sue disposizioni specifiche per stabilire l'obbligo di utilizzare i portafogli europei delle imprese allo scopo di affrontare i rischi di frammentazione giuridica.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
  - a) le funzionalità di base minime dei portafogli europei delle imprese;
  - b) il livello di conformità dei fornitori di portafogli europei delle imprese nonché la procedura di autorizzazione e i criteri di notifica di cui all'articolo 11;
  - c) l'applicazione e il funzionamento delle norme in materia di sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 13;
  - d) i requisiti dettagliati e le specifiche tecniche per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i);

al più tardi un anno prima della relazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione delle relazioni.

## Articolo 22

### Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
  
- 1 bis. L'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 6 quater, l'articolo 8, paragrafo 7, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 6, l'articolo 11, paragrafo 2 quater e gli articoli 13, 19, 20 e 21 si applicano a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data di entrata in vigore].
  
- 1 ter. I capi I, II, III, IV e V, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 7, paragrafo 6 quater, dell'articolo 8, paragrafo 7, dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 3 ter, dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'articolo 11, paragrafo 2 quater, e degli articoli 13, 16, 19 e 20 si applicano a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di applicazione dell'ultimo atto di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 6 quater, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 6, e all'articolo 11, paragrafo 2 quater].
  
- 1 quater. L'articolo 10, paragrafo 3 ter, e l'articolo 16 si applicano a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a due anni dopo la data di applicazione degli ultimi atti di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 6 quater, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 6, e all'articolo 11, paragrafo 2 quater].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente / La presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## Requisiti relativi alle funzionalità di base e requisiti tecnici dei portafogli europei delle imprese

### 1. AUTENTICAZIONE DELL'UNITÀ DI PORTAFOGLIO EUROPEO DELLE IMPRESE

L'accesso all'unità di portafoglio europeo delle imprese è concesso solo dopo che l'utente del portafoglio europeo delle imprese è stato autenticato con successo mediante:

- 1) un mezzo di identificazione elettronica notificato conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, che soddisfi almeno i requisiti per un livello di garanzia significativo quali definiti all'articolo 8 di tale regolamento e ulteriormente specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione; oppure
- 2) un meccanismo alternativo di autenticazione riconosciuto equivalente che soddisfi almeno i requisiti per un livello di garanzia significativo quali definiti all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 910/2014 e ulteriormente specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione.

Fino al completamento di tale autenticazione, nessuna funzionalità dell'unità di portafoglio europeo delle imprese né alcuna altra funzionalità è resa accessibile all'utente del **portafoglio europeo delle imprese**.

### 2. INTEGRITÀ DELL'UNITÀ DI PORTAFOGLIO EUROPEO DELLE IMPRESE

I fornitori di portafogli europei delle imprese generano e firmano, per ciascuna unità di portafoglio europeo delle imprese, un attestato di unità di portafoglio europeo delle imprese conformemente ai requisiti di cui al punto 5. Il certificato utilizzato per apporre la firma o il sigillo sull'attestato di unità di portafoglio europeo delle imprese è rilasciato sulla base di un certificato che figura nell'elenco di fiducia di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2980 della Commissione.

### **3. COMUNICAZIONE SICURA E GESTIONE DELLE RISORSE CRITICHE PER I PORTAFOGLI EUROPEI DELLE IMPRESE**

- 1) Il back-end del portafoglio europeo delle imprese utilizza almeno un'applicazione crittografica sicura per il portafoglio e un dispositivo crittografico sicuro per il portafoglio allo scopo di gestire le risorse critiche.
- 2) I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono l'integrità, l'autenticità e la riservatezza delle comunicazioni tra il back-end, il front-end, le applicazioni crittografiche e i dispositivi crittografici sicuri per il portafoglio delle imprese.
- 3) *soppresso*

### **4. APPLICAZIONI CRITTOGRAFICHE SICURE PER I PORTAFOGLI**

- 1) I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che le applicazioni e i dispositivi crittografici sicuri per i portafogli europei delle imprese:
  - a) effettuino operazioni crittografiche per il portafoglio europeo delle imprese che coinvolgono risorse critiche diverse da quelle necessarie per l'autenticazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese da parte dell'unità di portafoglio europeo delle imprese soltanto nei casi in cui tali applicazioni abbiano autenticato con successo gli utenti di portafogli europei delle imprese;
  - b) *soppresso*
  - c) siano in grado di generare in modo sicuro chiavi crittografiche nuove;
  - d) siano in grado di effettuare la cancellazione sicura di risorse critiche;
  - e) siano in grado di generare una prova del possesso di chiavi private;
  - f) proteggano le chiavi private generate da tali applicazioni e dispositivi crittografici sicuri per il portafoglio durante l'esistenza delle chiavi stesse;
  - g) *soppresso*

## **5. AUTENTICITÀ E VALIDITÀ DELL'UNITÀ DI PORTAFOGLIO**

- 1) I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che gli attestati di unità di portafoglio europeo delle imprese di cui al punto 1 contengano chiavi pubbliche e che le corrispondenti chiavi private siano protette da un dispositivo crittografico sicuro per il portafoglio.
- 2) I fornitori di portafogli europei delle imprese forniscono meccanismi, indipendenti dalle unità di portafoglio, per l'identificazione e l'autenticazione sicure degli utenti di portafogli europei delle imprese.

## **6. REVOCA DEGLI ATTESTATI DI UNITÀ DI PORTAFOGLIO**

- 1) I fornitori di portafogli europei delle imprese stabiliscono una politica pubblicamente disponibile che specifichi le condizioni e le tempistiche per la revoca degli attestati di unità di portafoglio.
- 2) In linea con l'articolo 6, qualora revochino gli attestati di unità di portafoglio europeo delle imprese, i fornitori di portafogli europei delle imprese informano gli utenti di portafogli europei delle imprese interessati, senza indebito ritardo e non oltre 24 ore dalla revoca delle loro unità di portafoglio europeo delle imprese, indicando il motivo della revoca e le conseguenze per l'utente del portafoglio europeo delle imprese. Tali informazioni sono fornite in maniera concisa, facilmente accessibile e utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
- 3) Qualora abbiano revocato un attestato di unità di portafoglio europeo delle imprese, i fornitori di portafogli europei delle imprese mettono a disposizione del pubblico lo stato di validità dell'attestato di unità di portafoglio europeo delle imprese e descrivono l'ubicazione di tali informazioni nell'attestato di unità di portafoglio delle imprese.

## **7. REGISTRAZIONI DELLE TRANSAZIONI**

- 1) I fornitori di portafogli europei delle imprese predispongono un'adeguata politica di registrazione che comprenda almeno l'apposizione di firme e sigilli elettronici e le notifiche di tutte le transazioni con le parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese, le altre unità di portafoglio europeo delle imprese e le unità di portafoglio europeo di identità digitale, indipendentemente dal fatto che la transazione sia stata completata con successo.

- 2) Tra le informazioni registrate figurano come minimo:
  - a) l'ora e la data della transazione;
  - b) il nome, i dati di contatto e l'identificativo unico della corrispondente parte facente affidamento sul portafoglio europeo delle imprese e dello Stato membro in cui tale parte facente affidamento sul portafoglio europeo delle imprese è stabilita, se disponibili, o, nel caso di altre unità di portafoglio, le informazioni pertinenti desunte dall'attestato di unità di portafoglio europeo delle imprese;
  - c) il tipo o i tipi di dati richiesti e presentati nel contesto della transazione;
  - d) nel caso di transazioni non completate, il motivo di tale mancato completamento.
- 3) I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono l'integrità, l'autenticità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni registrate.
- 4) Il back-end dei portafogli europei delle imprese registra le segnalazioni inviate dall'utente del portafoglio europeo delle imprese alle autorità competenti tramite l'unità di portafoglio europeo delle imprese, comprese le interazioni relative alle notifiche, alla conformità normativa, alla condivisione dei dati o alle richieste di audit.
- 5) Le registrazioni di cui ai sottopunti 1 e 2 sono accessibili al fornitore del portafoglio europeo delle imprese, ove necessario per la prestazione di servizi di portafoglio europeo delle imprese.
- 6) Le registrazioni di cui ai sottopunti 1 e 2 rimangono accessibili fintantoché ciò sia richiesto dal diritto dell'Unione o dal diritto interno.

## **8. FIRME E SIGILLI ELETTRONICI QUALIFICATI**

- 1) In linea con l'articolo 6, i fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che gli utenti di portafogli europei delle imprese possano ricevere certificati qualificati per firme elettroniche qualificate o sigilli elettronici qualificati collegati a dispositivi per la creazione di firme qualificate o sigilli qualificati che sono locali, esterni o remoti in relazione all'unità di portafoglio europeo delle imprese.

- 2) I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che le soluzioni di portafoglio europeo delle imprese siano in grado di interfacciarsi in modo sicuro con uno dei tipi seguenti di dispositivi per la creazione di firme qualificate o sigilli qualificati: dispositivi per la creazione di firme qualificate o sigilli qualificati locali, esterni o gestiti a distanza ai fini dell'utilizzo dei certificati qualificati di cui al sottopunto 1.

## **9. APPLICAZIONI PER LA CREAZIONE DI FIRME**

- 1) Le applicazioni per la creazione di firme utilizzate dalle unità di portafoglio europeo delle imprese possono essere fornite da fornitori di portafogli europei delle imprese, da prestatori di servizi fiduciari o da parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese.
- 2) Le applicazioni per la creazione di firme dispongono delle funzioni seguenti:
  - a) apposizione della firma o del sigillo ai dati forniti dagli utenti di portafogli europei delle imprese;
  - b) apposizione della firma o del sigillo ai dati forniti dalle parti facenti affidamento sul portafoglio;
  - c) creazione di firme o sigilli come minimo nel formato obbligatorio;
    - creazione di firme o sigilli nel formato facoltativo;
    - informazione degli utenti di portafogli europei delle imprese in merito al risultato del processo di creazione della firma o del sigillo.

Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 6 che specifichino le norme tecniche di cui al sottopunto 2, lettera c), e al sottopunto 2, lettera c), punto ii).

- 3) Le applicazioni per la creazione di firme possono essere integrate nel back-end dei portafogli europei delle imprese o rimanere esterne a quest'ultimo. Qualora facciano affidamento su dispositivi qualificati per la creazione di firme a distanza e siano integrate nel back-end dei portafogli europei delle imprese, le applicazioni per la creazione di firme supportano l'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) stabilita negli atti di esecuzione, che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 5 al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento.

## **10. ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E PORTABILITÀ DEI DATI**

I portafogli europei delle imprese supportano l'esportazione, l'importazione e la portabilità sicure dei dati di un titolare del portafoglio europeo delle imprese in almeno un formato aperto, garantendo nel contempo che gli utenti di portafogli europei delle imprese siano stati autenticati con successo conformemente al punto 1 del presente allegato. Ciò consente al titolare di migrare i propri dati verso un'altra soluzione di portafoglio europeo delle imprese.

## **11. CANALE DI COMUNICAZIONE LEGALE SICURO PER IL PORTAFOGLIO EUROPEO DELLE IMPRESE**

- 1) In linea con l'articolo 5 del presente regolamento, i portafogli europei delle imprese integrano e supportano l'utilizzo di uno specifico servizio elettronico di recapito certificato qualificato conformemente agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 910/2014.
- 2) La Commissione, mediante atti di esecuzione:
  - a) designa il protocollo e stabilisce norme e specifiche per l'attuazione conforme dello specifico servizio elettronico di recapito certificato qualificato che funge da canale di comunicazione legale sicuro obbligatorio per i portafogli europei delle imprese;
  - b) definisce i requisiti tecnici e di interoperabilità minimi che tale servizio elettronico di recapito certificato qualificato deve soddisfare, compreso l'allineamento alle specifiche, alle procedure e alle norme di riferimento di cui agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 910/2014;
  - c) provvede affinché il servizio elettronico di recapito certificato qualificato prescelto sia basato su norme aperte, accessibili al pubblico e senza royalties per garantire l'interoperabilità ed evitare la dipendenza da un fornitore;
  - d) garantisce che il servizio elettronico di recapito certificato qualificato prescelto fornisca una cifratura end-to-end per garantire la riservatezza;
  - e) stabilisce procedure per garantire la disponibilità continua, la ridondanza e i meccanismi alternativi in caso di interruzione del servizio.

- 3) L'interoperabilità tra i portafogli europei delle imprese e il servizio elettronico di recapito certificato qualificato designato è obbligatoria. I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono l'integrazione tecnica conformemente agli atti di esecuzione di cui al sottopunto 2.

## **12. MECCANISMO DI CONTROLLO DELL'ACCESSO AI PORTAFOGLI EUROPEI DELLE IMPRESE**

- 1) I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che le decisioni di autorizzazione nell'ambito del meccanismo di controllo dell'accesso si basino su uno o più dei seguenti criteri, a seconda della specifica richiesta di accesso:
  - a) l'attestato elettronico di attributi del soggetto che agisce;
  - b) il ruolo formale dei soggetti che agiscono all'interno di una struttura organizzativa o di un operatore economico riconosciuti;
  - c) la portata, la validità e i vincoli di qualsiasi mandato, delega o procura;
  - d) le informazioni contestuali o politiche e le norme adottate a livello dell'Unione o nazionale per la conformità settoriale.
- 2) I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che il meccanismo di controllo dell'accesso consenta di ottenere risultati delle autorizzazioni dettagliati e verificabili, facendo sì che:
  - a) la visibilità delle credenziali e degli attestati sia selettiva e condizionata ai diritti di accesso;
  - b) l'accesso ai processi commerciali, alle procedure digitali o alle interfacce di presentazione sia controllato mediante convalida in tempo reale di ruoli e mandati;
  - c) tutti gli eventi relativi all'accesso e all'esecuzione siano registrati, oggetto di validazione temporale e associati a prove di autorizzazione verificabili crittograficamente, valide per gli audit e i procedimenti giudiziari.

- 3) I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che:
  - a) le corrispondenze tra ruoli e attributi siano verificabili, anche tramite audit, revocabili e riconducibili ai rispettivi legittimi emittenti;
  - b) i conflitti di ruoli, le deleghe eccessive o le autorizzazioni scadute siano individuati automaticamente e prevenuti in tempo reale;
  - c) l'intera logica di autorizzazione sia interoperabile tra i portafogli europei delle imprese.
  
- 4) L'elenco delle specifiche tecniche, delle procedure e delle norme di riferimento da applicare per l'attuazione del meccanismo di controllo dell'accesso è definito negli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 5 al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento. Esse riguardano in particolare:
  - a) i formati per la rappresentazione dei ruoli e degli attributi;
  - b) i meccanismi di interoperabilità per i mandati e le deleghe tra portafogli;
  - c) i protocolli, il linguaggio delle politiche e l'applicazione dei vincoli;
  - d) i requisiti per la registrazione sicura, la validazione temporale e la verificabilità tramite audit degli eventi di autorizzazione.
  
- 5) Si presume che i requisiti di cui al presente articolo siano stati rispettati, ove siano rispettate le norme, le specifiche e le procedure di cui al sottopunto 1.

### **13. DISPOSIZIONI GENERALI PER PROTOCOLLI E INTERFACCE**

In linea con l'articolo 6 del presente regolamento, i fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che le unità di portafoglio europeo delle imprese:

- 1) autorizzino le richieste, e se del caso procedano all'autenticazione di quelle effettuate mediante certificati di accesso delle parti facenti affidamento sul portafoglio europeo di identità digitale o mediante attestati di unità del portafoglio europeo di identità digitale. L'autenticazione della parte facente affidamento sul portafoglio è richiesta se gli attestati sono destinati a un pubblico limitato; in tutti gli altri casi gli attestati possono essere presentati da qualsiasi parte richiedente;

- 2) consentano agli utenti di portafogli europei delle imprese di visualizzare le informazioni contenute nei certificati di accesso delle parti facenti affidamento sul portafoglio europeo di identità digitale o, se del caso, negli attestati di unità di portafoglio europeo di identità digitale;
- 3) consentano agli utenti di portafogli europei delle imprese di visualizzare, se del caso, gli attributi che gli utenti di portafogli europei delle imprese sono invitati a presentare;
- 4) presentino gli attestati di unità di portafoglio europeo delle imprese dell'unità di portafoglio europeo delle imprese alle parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese o alle unità di portafoglio europeo delle imprese che ne fanno richiesta.

#### **14. RILASCIO DI ATTESTATI ELETTRONICI DI ATTRIBUTI ALLE UNITÀ DI PORTAFOGLIO EUROPEO DELLE IMPRESE**

- 1) In linea con l'articolo 5 del presente regolamento, i fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che le unità di portafoglio europeo delle imprese che chiedono il rilascio di attestati elettronici di attributi siano in grado di autenticare le parti facenti affidamento sul portafoglio.
- 2) Per quanto riguarda il rilascio di attestati elettronici di attributi a un'unità di portafoglio europeo delle imprese, i fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono il rispetto dei requisiti seguenti:
  - a) qualora i titolari di portafogli europei delle imprese, tramite la propria unità di portafoglio europeo delle imprese, chiedano al fornitore del portafoglio europeo delle imprese il rilascio di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese o di attestati elettronici di attributi ai fornitori di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese oppure ai fornitori di attestati elettronici di attributi che consentono il rilascio dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese o di attestati elettronici in più di un formato, l'unità di portafoglio europeo delle imprese chiede tale rilascio in tutti i formati di cui all'articolo 8 del presente regolamento che stabilisce norme per l'applicazione del regolamento sui portafogli europei delle imprese per quanto riguarda l'integrità e le funzionalità di base dei portafogli europei delle imprese;

- b) qualora i titolari di portafogli europei delle imprese utilizzino la propria unità di portafoglio europeo delle imprese per interagire con le autorità nazionali competenti e i fornitori di attestati elettronici di attributi, le unità di portafoglio europeo delle imprese consentono l'autenticazione e la convalida dei componenti delle unità di portafoglio europeo delle imprese presentando gli attestati di unità di portafoglio europeo delle imprese a tali autorità nazionali competenti e a tali fornitori su loro richiesta;
- c) le soluzioni di portafoglio europeo delle imprese supportano meccanismi che consentono ai fornitori di dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese di verificare il rilascio, la consegna e l'attivazione in conformità con i requisiti del livello di garanzia elevato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione (2.2);
- d) le unità di portafoglio europeo delle imprese verificano l'autenticità e la validità dei dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese e degli attestati elettronici di attributi.

## **15. PRESENTAZIONE DI ATTRIBUTI ALLE PARTI FACENTI AFFIDAMENTO SUL PORTAFOGLIO EUROPEO DELLE IMPRESE**

In linea con l'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) e k), i fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che:

- 1) le soluzioni di portafoglio europeo delle imprese supportino protocolli e interfacce per la presentazione di attributi alle parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese conformemente alle norme definite negli atti di esecuzione;
- 2) su richiesta degli utenti di portafogli europei delle imprese, le unità di portafoglio europeo delle imprese rispondano alle richieste autenticate e convalidate delle parti facenti affidamento sul portafoglio europeo delle imprese conformemente alle norme definite negli atti di esecuzione;
- 3) le unità di portafoglio europeo delle imprese supportino la dimostrazione del possesso di chiavi private corrispondenti alle chiavi pubbliche utilizzate nelle associazioni crittografiche.

**16. RILASCIO DI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DEL PORTAFOGLIO EUROPEO DELLE IMPRESE ALLE UNITÀ DI PORTAFOGLIO EUROPEE DELLE IMPRESE**

- 1) I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese rilasciati alle unità di portafoglio europeo delle imprese siano conformi alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione, in linea con l'articolo 8 del presente regolamento.
- 2) I fornitori di portafogli europei delle imprese garantiscono che i dati di identificazione del titolare del portafoglio europeo delle imprese da essi rilasciati siano associati crittograficamente all'unità di portafoglio europeo delle imprese alla quale sono rilasciati.

**17. RILASCIO DI ATTESTATI ELETTRONICI DI ATTRIBUTI ALLE UNITÀ DI PORTAFOGLIO EUROPEO DELLE IMPRESE**

- 1) Gli attestati elettronici di attributi rilasciati alle unità di portafoglio europeo delle imprese sono conformi ad almeno una delle norme dell'elenco stabilito negli atti di esecuzione, in linea con l'articolo 5 del presente regolamento.
- 2) I fornitori di attestati elettronici di attributi si identificano presso le unità di portafoglio europeo delle imprese.
- 3) I fornitori di attestati elettronici di attributi garantiscono che gli attestati elettronici di attributi rilasciati alle unità di portafoglio europeo delle imprese contengano le informazioni necessarie per l'autenticazione e la convalida di tali attestati elettronici di attributi.

---